

~~POST OFFICE~~
~~NEW YORK~~
~~1870~~

13



SEGRETIARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Roma, 18 marzo 1992

SERVIZIO BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE

I edizione originale a stampa della
Costituzione italiana.

In questo fascicolo è custodita anche
una seconda copia annotata.

E' presumibile che ne fosse stata fat
ta una tiratura limitata e a parte su
carta speciale, per la conservazione
archivistica e storica.



REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Della

Costituzione

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere e secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà

personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni

contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti prediposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitaria-

mente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti

alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

SEZIONE I.

Le Camere.

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68.

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta

giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente

della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

ART. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei Ministri.

ART. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

ART. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

ART. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

ART. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento

giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

ART. 115.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

ART. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

ART. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
 - Circoscrizioni comunali;
 - Polizia locale urbana e rurale;
 - Fiere e mercati;
 - Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
 - Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
 - Musei e biblioteche di enti locali;
 - Urbanistica;
 - Turismo ed industria alberghiera;
 - Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
 - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
 - Navigazione e porti lacuali;
 - Acque minerali e termali;
 - Cave e torbiere;
 - Caccia;
 - Pesca nelle acque interne;
 - Agricoltura e foreste;
 - Artigianato.
- Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

ART. 119.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ART. 120.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

ART. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

ART. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei con-

siglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

ART. 123.

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

ART. 124.

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

ART. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda

all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ART. 128.

Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

ART. 129.

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

ART. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

ART. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consen-

tire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I.

La Corte costituzionale.

ART. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

ART. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme

stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

ART. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione -
Leggi costituzionali.

ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque-

centomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sè stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 112.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto

al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli mobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI

²Facoltà Giurisprudenza

Università del Minnesota -

(U.S.A.) Minneapolis

"Copia Costituzione Italiana"

UNIVERSITY OF MINNESOTA
THE LAW SCHOOL
MINNEAPOLIS

JR. Coffey

July 26, 1946

OFFICE OF THE LIBRARIAN

Hh
- 8 AGO 1946

AIR MAIL

His Excellency Enrico de Nicola
President of Italy
Rome, Italy

Sir:

We would regard it as a very great favor and honor if you would be kind enough to send our library a copy of the Constitution of Italy autographed by yourself as first President of the Italian Republic. This copy, of course, would go into our treasure room, and would not be used as a working copy.

We already have an autographed copy of the new Icelandic Constitution which His Excellency Sveinn Bjornsson, President of Iceland was kind enough to send us. We would greatly appreciate receiving an autographed copy of the Constitution of the Italian Republic to add to our collection.

Respectfully yours,

Edward S. Bade

Edward S. Bade
Law Librarian

ESB/ra

= T R A D U Z I O N E =

L'Università del Minnesota - Facoltà di Giurisprudenza -
Minneapolis-

A S.E. ENRICO DE NICOLA = PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

= R O M A =

Illustre Presidente,

Ci riterremo estremamente favoriti ed onorati se Ella volesse essere così gentile da inviare, quando sarà, una copia della Costituzione italiana autografata da Voi stesso, come Primo Presidente della Repubblica Italiana.

Naturalmente tale copia sarebbe tenuta nel Salone dei Tesori Librari e giammai usata per lavori.

Noi abbiamo già una copia della Nuova Costituzione Islandese che il Presidente Svejn Biornsonn si è compiaciuto inviarci.

Saremmo molto grati ed apprezzeremo molto il gesto di Vostra Eccellenza.

Con rispetto, vostro

Edward S. Bade

Bibliotecario della Facoltà
di Giurisprudenza

REPUBBLICA ITALIANA
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Roma, 8 agosto 1946

u h
not
Ministero

Egregio Signore,

sarò ben lieto di accogliere il desiderio della Università del Minnesota, da Lei gentilmente espresso.

Quando sarà stata ^{approvata} compilata, Le verrà trasmessa una copia della Nuova Costituzione Italiana.

Con distinti saluti

L. de Ser

Roma, 4 Gennaio 1948

N. 850

Chiarissimo Signore,

in riferimento alla Sua lettera dell'8 agosto 1946 con la quale Ella ebbe ad esprimere il desiderio di ottenere una copia della Costituzione Italiana, autografata dal Presidente della Repubblica, mi pregio rimmetterLe in allegato quanto da Lei desiderato.

Il documento, nella edizione degli esemplari originali, reca la firma autografa del Presidente della Repubblica.

Lieto di averLe potuto far cosa gradita, Le invio, con le espressioni della mia considerazione, i miei distinti saluti

(Avv. Umberto Collamarini)

Chiarissimo Signór EDWARD S. BADE
Law Librarian
University of Minnesota
Law School

= M I N N E A P O L I S S =
(U.S.A.)

Roma, 19 gennaio 1948

PERSONALE

Illustre Ambasciatore,

l'Ambasciatore della Repubblica Argentina
in Italia, in occasione di una Sua recente gradita
visita privata, mi ha accennato al desiderio del
Presidente Péron di ricevere una copia della Costi-
tuzione Italiana, da me firmata ,

Io sono molto lieto di potere esaudire tale
desiderio, a mezzo dell'E.V., trasmettendole l'acclu-
sa copia della Costituzione, con preghiera di volerla
consegnare personalmente al Presidente con i miei rin-
novati augurii per il nuovo anno e con i più cordiali
saluti.

Mi creda Suo

VESCOVATO

DI

OPPIDO MAMERTINA

li 1° gennaio 1948.

Eccellenza,

Oggi a noi Italiani è stata consegnata la nuova Carta Costituzionale. Da essa è stato escluso il nome di DIO. Dopo aver riparato personalmente nel profondo dell'animo accorato; dopo aver domandato pubblica riparazione al mio popolo, invitandolo, durante il Pontificale solenne, a fare con me, quale atto di riparazione, il segno di CROCE, sento il bisogno di fare arrivare a V. Eccellenza, Capo dello Stato, la voce di un grande cordoglio. Lo faccio come Italiano e come Vescovo, a nome mio e del mio popolo. Il Signore dei Padri nostri perdoni agli uomini che hanno dato all'Italia una costituzione senza il nome di DIO e che hanno mutilata la sua bandiera della CROCE di Cristo.

Maria Vergine, la Castellana d'Italia, voglia con materno cuore riparare all'errore dei figli.

A V. Eccellenza l'augurio di essere sapiente strumento ed artefice di riparazione.....per il sacro nome d'Italia, che Cristo ha scritto col Suo Sangue accanto al nome di DIO.

Con profondo ossequio, mi confermo

Di Vostra Eccellenza

Dev.mo

*+ Nicolo Canino Vescovo di
Oppido Mamertina*

A Sua Eccellenza DE NICOLA

Capo dello Stato

ROMA



Roma, 13 gennaio 1948

n.850

Eccellenza Reverendissima,

è qui pervenuta la Sua lettera del I° corr.,

Le Sue sensibili espressioni trovano certamente riscontro nel cuore di gran parte di italiani ed Ella se ne è resa utile interprete.

Come Ella saprà, la Carta Costituzionale non si è concretata in un atto di Governo ma è stata formulata e approvata dall'Assemblea Costituente, nell'esercizio dei suoi alti poteri.

—La ringrazio vivamente degli auguri che Ella formula e con le espressioni della mia viva considerazione, Le invio i sensi del mio ossequio.

(Avv. Umberto Collamarini)

Ecc. Rev. ma Nicola CANINO
Vescovo di

OPPIDO MAMERTINA

Costituzione

2

Appunti

in sede di studi politici e costituzionali

Per S.M. Ivano Bonomi

Loy

La legge: "Con l'entrata in vigore della costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato" (XV disposizioni transitorie e finali - date a Roma addì 27 dicembre 1947 a firma Enrico De Nicola, a controfirmare Umberto Terracini e Alcide De Gasperi e con V. il guardasigilli Grassi)

Il Decreto dato a Napoli il 25 giugno 1944 da Umberto di Savoia e da Bonomi porta il V. del guardasigilli Tupini, ed ora "si ha per convertito in legge", se si deve stare al deliberato dell'Assemblea costituente.

Si è costretti a seguire o l'uno o l'altro metodo logico sia da considerarsi Decreto, sia da considerarsi Legge, il testo a firma Bonomi, la via dell'obbedienza sono due e soltanto due.

La prima consiste nell'opportunità di obbedire a un qualche cosa che si proclama volontà del popolo nel perché la si chiama Decreto o la si chiama Legge; e sarà adottato questo metodo che è proprio della scienza politica.

La seconda consiste nel ricevere dalla norma, dalla qualità della norma, la necessità dell'obbedienza. E sarà adottato questo metodo che è proprio della scienza giuridica.

Si è presunto che il popolo aspirasse ad una nuova costituzione, e si è presunto che la maggioranza degli eletti volesse una costituzione repubblicana, e si è presunto che gli eletti in maggioranza preparassero una costituzione repubblicana, e si è presunto che gli eletti dalla minoranza, contraria alla costituzione repubblicana, deliberassero anch'essi la costituzione repubblicana; presunzioni, come si vede, fondate e infondate. E' certo che ci troviamo di fronte a casi che ammettono la dimostrazione dei contrari, e allora diventa cogente la dimostrazione probatoria del contrario: il popolo dev'essere chiamato a confermare o a disapprovare le deliberazioni dell'Assemblea costituente, in ordine al testo della nuova costituzione per molte ragioni e non ultima quella sostenuta dalla minoranza - minoranza ufficiale - che ha ritenuto in buona fede di eleggere Costituenti di preparazione e di sentimenti monarchici - almeno così era stato proclamato nel periodo elettorale.

Eppure non si possono invocare presunzioni per quanto ha tratto alle disposizioni transitorie e finali, giacché il regime di transizione era obbedito dal popolo, siccome dettato nel Decreto a firma Umberto di Savoia e Bonomi; onde, anche a stare nel campo della stretta politica, non si vede l'opportunità di creare un nuovo regime provvisorio, quando gli Italiani vivevano in perfetta ubbidienza al regime provvisorio dettato dagli ordinanti Umberto di Savoia e Bonomi.

Metodo logico-giuridico Si dice nella disposizione transitoria N. XV che si ha per convertito in legge il Decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944 N.151 sull'ordinamento provvisorio dello Stato. I Signori costituenti non hanno voluto la vera e propria conversione in legge ed hanno adottato la formula "si ha per convertito". Questa formula è propria dei pareri e non delle leggi, e corre il rischio di non essere obbedita giacché, in fondo, è frutto della disobbedienza degli stessi Signori costituenti. Invero l'art. 6 del Decreto in esame dichiara, adottando la formula tradizionale, che "il presente Decreto.....sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge". E' chiaro che il Decreto riservava alla competenza di un organo costituzionale - Assemblee legislative - il potere di far legge di conversione; e, del resto diceva cosa nuova. Ed è strano che nel testo della

costituzione si ribadisce total competenza e proprio per parte degli stessi Signori costituenti: gli stessi non hanno osservato nè il Decreto dianzi citato nè la norma della nuova costituzione, ponendo entrambi la competenza esclusiva del Parlamento centrale nella soggetta materia. Con la disposizione XV transitoria i Signori disobbedienti hanno addimosttrato la loro volontà di porre in nessun conto la deliberata costituzione. E, per trarre una conseguenza, si deve pur dire che i Signori costituenti hanno pur ecceduto dai loro poteri quando hanno istituito la nuova legge costituzionale facendo una LEGGE; invero i Signori costituenti erano investiti di un solo potere (art. I Decreto citato) e cioè "una assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato". Potere di deliberazione e non competenza di legiferazione. Ecco perchè si può sostenere che è stato disobbedito il Decreto e, se lo si ritiene convertito in legge, è stata disobbedita la Legge.

Nè si può opporre l'alta ragione politica di dover provvedere, nel periodo di vacatio del Parlamento-Re, quale organo complesso competente a legiferare giacchè la accezione non è fondata nè in legge nè in politica; essa richiama l'attenzione degli studiosi su di un altro atto di disobbedienza. Infatti il Decreto, a firme di Umberto di Savoia e Bonomi, provvedeva alla bisogna. Art. 4: "Finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei ministri." Ecco l'unico organo delegato dal Re e da Bonomi a far leggi fino alla istituzione del nuovo organo complesso o non complesso, Parlamento.

Ed ora domanda il popolo agli studiosi: a quale organo si può ricorrere per far dichiarare la inefficienza di tutto il testo firmato Enrico De Nicola, comprensivo anche della disposizione transitoria N. XV ?

Io direi di attendere che la Corte costituzionale entri in funzione, anche se si opponesse dai meticolosi che la stessa Corte sarebbe infirmata dalla illegittimità della legge istitutiva. E' mia opinione che i vizi dell'antigiuridicità non si sanano neanche col silenzio delle maggioranze.

avv. dott. Guglielmo Loy

Roma - 102 Via Archimede

A P.E. l'Avv. Enrico De Nicola
richiamando la sua alta attenzione -
con ossequio
dev.
Loy.

Stamane allé ore 11 sono stati ricevuti in forma solenne a Palazzo Giustiniani dal Capo dello Stato:

- Il Presidente dell'Assemblea Costituente, On. Avv. Umberto Terracini; - il Presidente della Commissione dei 75, On. Dott. Meuccio Ruini, accompagnato dal Vice Presidente della Commissione, On. Ruggiero Grieco; - l'On. Tomaso Perassi, Segretario della Commissione di Coordinamento; - i Vice Presidenti della Camera, On. Giovanni Conti, On. Ferdinando Targetti, On. Fausto Pecorari; - i Questori, On. Aladino Bibolotti e On. Bernardo Mattarella; - i Segretari dell'Ufficio di Presidenza, On. Teresa Mattei, On. Francesco Chieffi, On. Leonetto Amadei, On. Stefano Riccio, On. Guido Molinelli, ed il Segretario Generale dell'Assemblea Costituente, Avv. Ubaldo Cosentino.

Il Presidente dell'Assemblea Costituente ha porto al Capo dello Stato il testo della nuova Carta Costituzionale, pronunciando brevi ed elevate parole.

Il Presidente della Repubblica ha ringraziato gli intervenuti tutti ed ha espresso il proprio ^{alto} elogio per l'opera svolta nella qualità di Presidente dell'Assemblea all'On. Umberto Terracini. Il Capo dello Stato si è vivamente compiaciuto anche con l'On. Meuccio Ruini, Presidente della Commissione dei 75 che in diciotto mesi di intenso e paziente lavoro ha formulato il testo della Nuova Costituzione.

./.

L'On. De Nicola ha avuto parole di apprezzamento per tutti i Deputati dell'Assemblea Costituente, ed ha intrattenuto la Commissione in lungo e cordiale colloquio.

B6/13

Alle 16.45 di sabato 27 dicembre gli Onorevoli Ministri Segretari di Stato e gli Onorevoli componenti la Rappresentanza dell'Assemblea Costituente si disporranno nello Studio Ufficiale su due file parallele, rispettivamente alla destra ed alla sinistra del Tavolo predisposto per la Firma.

L'Onorevole Presidente del Consiglio e l'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente, che saranno invece stati introdotti nello Studio Privato del Capo dello Stato e da Lui trattieneuti in breve colloquio, faranno il loro ingresso nello Studio Ufficiale alcuni minuti prima dell'inizio della Cerimonia prendendo posto rispettivamente alla destra ed alla sinistra del Tavolo.

Alle ore 17 il Capo dello Stato farà il Suo ingresso nello Studio Ufficiale e raggiungerà il Suo posto al centro del Tavolo, da dove, con un breve inchino, saluterà i convenuti.

Brevi parole saranno pronunciate successivamente dall'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costi-

/...

tuate e dall'Onorevole Presidente del Consiglio ai quali, dopo aver apposta la Sua Firma all'Atto, risponderà il Capo dello Stato.

Controfirmano l'Atto ~~con~~ l'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente e, dopo di lui, ~~con~~ l'Onorevole Presidente del Consiglio, ^{Quindi} il Capo dello Stato stringerà la mano agli intervenuti partendo dalla Sua destra e, preceduto da due Aiutanti di Campo, e seguito dalla Sua Casa e dalle Personalità che hanno assistito alla Firma, discenderà nel Salone degli Specchi recandosi direttamente - mentre i giornalisti presenti nel Salone faranno ala - nel Salone rosso dove successivamente verranno introdotti i giornalisti stessi.

Dopo breve colloquio, il Capo dello Stato prenderà congedo dai giornalisti + i quali rimarranno nel Salone rosso - e, attraverso il Salone degli Specchi e lo Studio Ufficiale, rientrerà nel Suo Studio privato.

C O S T I T U Z I O N E
D E L L A R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I L C A P O P R O V V I S O R I O D E L L O S T A T O

VISTA l'approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana nella
seduta del 22 dicembre 1947 dell'Assemblea Costituente;

VISTA la XVIII^a disposizione finale di essa;

P R O M U L G A

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

Controfirmato:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
(Giovanni De Michelis)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
(Alcide De Gasperi)

C O S T I T U Z I O N E
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Io, Enrico de Nicola, Capo provvisorio dello Stato, promulgo la Costituzione della Repubblica Italiana, a norma della XVIII^a disposizione finale, nel seguente testo approvato dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947:

(testo della Costituzione)

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione ~~deve~~ essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma addì 27 dicembre 1947

← ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
(Umberto Terracini)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
(Alcide De Gasperi)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

(TESTO DELLA COSTITUZIONE)

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

Il Capo Provvisorio dello Stato ha firmato oggi l'atto di promulgazione della nuova Costituzione.

Hanno contrafirmato l'atto l'On. Avv. Umberto Terracini, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea Costituente, e l'On. Dott. Alcide De Gasperi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri. Il primo era accompagnato ed assistito dai componenti il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea presenti in Roma ed il secondo dai Ministri presenti nella Capitale.

Roma, 27 dicembre 1947

40621

Il Capo Provvisorio dello Stato ha firmato oggi l'atto di promulgazione della nuova Costituzione.

Hanno controfirmato l'atto l'On. Avv. Umberto Terracini, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea Costituente e l'On. Dott. Alcide De Gasperi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri. Il primo era accompagnato ed assistito dai componenti il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea presenti in Roma ed il secondo dai Ministri presenti nella Capitale.

Roma, 27 dicembre 1947

Alle 16,45 di sabato 27 dicembre gli Onorevoli Ministri Segretari di Stato e gli Onorevoli componenti la Rappresentanza dell'Assemblea Costituente si disporranno nello Studio Ufficiale su due file parallele, rispettivamente alla destra ed alla sinistra del Tavolo predisposto per la Firma.

L'Onorevole Presidente del Consiglio e l'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente, che saranno invece stati introdotti nello Studio Privato del Capo dello Stato e da Lui trattiene in breve colloquio, faranno il loro ingresso nello Studio Ufficiale alcuni minuti prima dell'inizio della Cerimonia prendendo posto rispettivamente alla destra ed alla sinistra del Tavolo.

Alle ore 17 il Capo dello Stato farà il Suo ingresso nello Studio Ufficiale e raggiungerà il Suo posto al centro del Tavolo, da dove, con un breve inchino, saluterà i convenuti.

Brevi parole saranno pronunciate successivamente dall'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente e dall'Onorevole Presidente del Consiglio ai quali, dopo aver apposta la Sua firma all'Atto, risponderà il Capo dello Stato.

Controfirmato l'Atto dall'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente e, dopo di Lui, dall'Onorevole Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato stringerà la mano agli intervenuti partendo dalla Sua destra e, preceduto da due Aiutanti di Campo, e seguito dalla Sua Casa e dalle Personalità che hanno assistito alla Firma, discenderà nel Salone degli Specchi recandosi direttamente - mentre i giornalisti presenti nel Salone faranno ala - nel Salone rosso dove successivamente verranno introdotti i giornalisti stessi.

Dopo breve colloquio, il Capo dello Stato prenderà congedo dai giornalisti - i quali rimarranno nel Salone Rosso - e, attraverso il Salone degli Specchi e lo Studio Ufficiale, rientrerà nel Suo Studio privato.

Alle 16,45 di sabato 27 dicembre gli Onorevoli Ministri Segretari di Stato e gli Onorevoli componenti la Rappresentanza dell'Assemblea Costituente si disporranno nello Studio Ufficiale su due file parallele, rispettivamente alla destra ed alla sinistra del Tavolo predisposto per la Firma.

L'Onorevole Presidente del Consiglio e l'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente, che saranno invece stati introdotti nello Studio Privato del Capo dello Stato e da Lui trattieneuti in breve colloquio, faranno il loro ingresso nello Studio Ufficiale alcuni minuti prima dell'inizio della Cerimonia prendendo posto rispettivamente alla destra ed alla sinistra del Tavolo.

Alle ore 17 il Capo dello Stato farà il Suo ingresso nello Studio Ufficiale e raggiungerà il Suo posto al centro del Tavolo, da dove, con un breve inchino, saluterà i convenuti.

Brevi parole saranno pronunciate successivamente dall'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente e dall'Onorevole Presidente del Consiglio ai quali, dopo aver apposta la Sua firma all'Atto, risponderà il Capo dello Stato.

./.

Controfirmato l'Atto dall'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente e, dopo di Lui, dall'Onorevole Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato stringerà la mano agli intervenuti partendo dalla Sua destra e, preceduto da due Aiutanti di Campo, e seguito dalla Sua Casa e dalle Personalità che hanno assistito alla Firma, discenderà nel Salone degli Specchi recandosi direttamente - mentre i giornalisti presenti nel Salone faranno ala - nel Salone rosso dove successivamente verranno introdotti i giornalisti stessi.

Dopo breve colloquio, il Capo dello Stato prenderà congedo dai giornalisti - i quali rimarranno nel Salone Rosso - e, attraverso il Salone degli Specchi e lo Studio Ufficiale, rientrerà nel Suo Studio privato.

Alle 16,45 di sabato 27 dicembre gli Onorevoli Ministri Segretari di Stato e gli Onorevoli componenti la Rappresentanza dell'Assemblea Costituente si disporranno nello Studio Ufficiale su due file parallele, rispettivamente alla destra ed alla sinistra del Tavolo predisposto per la Firma.

L'Onorevole Presidente del Consiglio e l'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente, che saranno invece stati introdotti nello Studio Privato del Capo dello Stato e da Lui trattiene in breve colloquio, faranno il loro ingresso nello Studio Ufficiale alcuni minuti prima dell'inizio della Cerimonia prendendo posto rispettivamente alla destra ed alla sinistra del Tavolo.

Alle ore 17 il Capo dello Stato farà il Suo ingresso nello Studio Ufficiale e raggiungerà il Suo posto al centro del Tavolo, da dove, con un breve inchino, saluterà i convenuti.

Brevi parole saranno pronunciate successivamente dall'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente e dall'Onorevole Presidente del Consiglio ai quali, dopo aver apposta la Sua firma all'Atto, risponderà il Capo dello Stato.

Controfirmato l'Atto dall'Onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente e, dopo di Lui, dall'Onorevole Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato stringerà la mano agli intervenuti partendo dalla Sua destra e, preceduto da due Aiutanti di Campo, e seguito dalla Sua Casa e dalle Personalità che hanno assistito alla Firma, discenderà nel Salone degli Specchi recandosi direttamente - mentre i giornalisti presenti nel Salone faranno ala - nel Salone rosso dove successivamente verranno introdotti i giornalisti stessi.

Dopo breve colloquio, il Capo dello Stato prenderà congedo dai giornalisti - i quali rimarranno nel Salone Rosso - e, attraverso il Salone degli Specchi e lo Studio Ufficiale, rientrerà nel Suo Studio privato.



TELEGRAMMA VIA ITALO RADIO



IR 566

Estremi di Ricevimento

SUV/Z/SCU/1130/25

Prefisso - e - Numero - Qualifica - Provenienza - Parole - Data - Ore - Indicazione di Servizio

AXEGW 113 ALEXANDRIA 23 24 1515 =

Le ore indicate sono quelle del paese di origine

NLT DENICOLA PRESIDENTE
REPUBBLICA

ROMA =

ITALIANI DEMOCRATICI ALESSANDRIA EGITTO ESULTANTI APPROVAZIONE
COSTITUZIONE FORMULANO AUGURI REPUBBLICA DEMOCRATICA INDIPENDENTE
VIVA ITALIA =

UNIONE DEMOCRATICA ITALIANA AELSSANDRIA +

RISPONDETE VIA ITALO RADIO

A Roma, Catania, Firenze, Genova, Lentini, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Siracusa, Taormina, Torino, Trieste, Venezia,

presentate o telefonate i Vostri telegrammi « Via Italo Radio » agli Uffici della « Italcable » Servizi Cablografici Radiotelegrafici e Radioelettrici.

Per evitare errori di trasmissione scrivete sempre: se a mano, con la massima chiarezza; se a macchina, in lettere maiuscole e con doppio spazio fra le lettere e le linee.

SERVIZIO RADIOTELEFONICO DIRETTO CON

**AMERICA DEL NORD, CENTRALE E DEL SUD,
VICINO ED ESTREMO ORIENTE**

L'uso della "Via Italo Radio,, non comporta alcun aumento di spesa, inquantochè le tariffe praticate dalla Società sono pari a quelle della via meno costosa. Presentando quindi i Vostri telegrammi agli sportelli sociali otterrete rapidità ed accuratezza, senza alcun aumento di spesa.

Rivolgetevi sempre agli Uffici della « ITALCABLE »,

per informazioni, suggerimenti, tariffe, ecc.

La Società sarà lieta di esserVi utile e profitterà della Vostra amichevole e gradita collaborazione per migliorare sempre più i propri servizi.

Fatevi correntisti della Società.

Oltre alla comodità di pagare l'importo dei Vostri telegrammi alla fine del mese, senza alcun aumento di spesa, avrete anche il vantaggio di possedere una tessera con la quale potrete inviare i telegrammi stessi da qualsiasi ufficio della " ITALCABLE ,,.

Roma, 29 dicembre 1947

ALL'UNIONE DEMOCRATICA ITALIANA

= ALESSANDRIA =

Il Capo dello Stato ha molto gradito le espressioni rivolteGli dagli italiani democratici di Alessandria d'Egitto in occasione dell'approvazione della nuova Carta Costituzionale.

Il Signor Presidente mi dà incarico di far pervenire il Suo ringraziamento ed il Suo cordiale saluto.

Con viva considerazione.

(Avv. Umberto Collamarini)

Roma, 27 Dicembre 1947

N. 850

Onorevole Presidente,

ho il pregio di rimmetterLe in allegato, per gli atti dell'Assemblea Costituente, uno dei tre originali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il documento che porta la firma autografa del Capo dello Stato è controfirmato da Lei, nella Sua qualità di Presidente dell'Assemblea Costituente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e reca il visto del Ministro Guardasigilli.

In ogni foglio è stato apposto il timbro a secco del Capo Provvisorio dello Stato.

Voglia gradire, Onorevole Presidente, le espressioni della mia più viva considerazione ed il mio ossequio.

(Avv. Umberto Collamarini)

Onorevole
Avvocato UMBERTO TERRACINI
Presidente dell'Assemblea Costituente
= R O M A =

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA

SERVIZIO COMMISSIONI

Ricevuta della lettera N. 99 diretta

all'onorevole Umberto Terracini e deput.

Roma, 4/1/48 Ore

Il Commesso incaricato della consegna

Firma per ricevuta

Lattini Felice

Conati Gi.

Roma, 27 Dicembre 1947

N. 850

Onorevole Presidente,

ho il pregio di rimetterLe in allegato, per gli atti della Presidenza del Consiglio, uno dei tre originali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il documento che porta la firma del Capo dello Stato è controfirmato da Lei, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente dell'Assemblea Costituente e reca il visto del Ministro Guardasigilli.

In ogni foglio è stato apposto il timbro a secco del Capo Provvisorio dello Stato.

Voglia gradire, Onorevole Presidente, le espressioni della mia più viva considerazione ed il mio ossequio.

(Avv. Umberto Collamarini)

Onorevole
Doctor ALCIDE DE GASPERI
Presidente del Consiglio dei Ministri

= R O M A =

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA


SERVIZIO COMMISSIONI

Ricevuta della lettera N. 96 diretta
all'onorevole De Gasperi m. Interini

Roma, 27/12/47

Il Commesso incaricato della consegna

Lotini Felice



Roma, 27 Dicembre 1947.

N. 850

Onorevole Ministro,

ho il pregio di rimetterLe in allegato, per gli atti del Ministero di Grazia e Giustizia, uno dei tre originali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il documento che porta la firma autografa del Capo dello Stato è controfirmato dal Presidente dell'Assemblea Costituente e dal Presidente del Consiglio dei Ministri e reca il Suo Visto nella Sua qualità di Ministro Guardasigilli.

In ogni foglio è stato apposto il timbro a secco del Capo Provvisorio dello Stato.

Voglia gradire, Onorevole Ministro, le espressioni della mia più viva considerazione ed il mio ossequio.

(Avv. Umberto Collamarini)

Onorevole
Avvocato Prof. GIUSEPPE GRASSI
Ministro Segretario di Stato per la
Grazia e Giustizia

= R O M A =

Agenzia fotografica internazionale

R o m a
27
Dicembre
1947



atto

Preg. Dott. COLLAMARINI
Capo di Gabinetto del Presidente
della Repubblica

R o m a

Roma

Via Avignonesi, 32

Tel. 485-282

Preg. Dottore,

prego voler concedere un
permesso per seguire il servizio foto-
grafico per la cerimonia di questo pome-
riggio a Palazzo Giustiniani.

Ringraziandola distintamen-
te la saluto

Ivo ROMANI

Ivo Romani

Ivo Meldolesi

Fotoreportage internazionale

Roma - Via due Macelli, 97 - Tel. 67961

att
ROMA 27/12/47

GENTILISSIMO DOTT. COLLAMARINI

PREGO CONCEDERE UN REGOLARE PERMESSO PER
LA CERIMONIA CHE AVVERRA' OGGI ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA. SI PREGA INTESTARE IL PERMESSO A IVO MELDOLESI.

RINGRAZIANDO, COLGO L'OCCASIONE PER AUGURARLE' UN NUOVO FELICE ANNO.

Ivo Meldolesi

PUBLIFOTO
AGENZIA FOTOGRAFICA

R O M A
VIA MILANO 70

TEL. 481413

Roma 31.12.47.

Per S.Ecc. DE NICOLA
Capo della REPUBBLICA ITALIANA.

R O M A

Ci permettiamo rimetterle in Omaggio una
serie di fotografie eseguite in occasione della firma
della nuova costituzione a Palazzo Giustiniani.
Preghiamo gradire i migliori auguri per il nuovo anno.

Agenzia Publifoto
(Sede di Roma)



Roma, 2 gennaio 1948

All'AGENZIA FOTOGRAFICA PUBLIFOTO
Via Milano n.70

= R O M A =

Il Capo dello Stato mi dà il gradito incarico
di ringraziare codesta Spett. Agenzia per l'omaggio
della serie di fotografie eseguite in occasione della
firma della nuova Costituzione a Palazzo Giustiniani.

Distinti saluti.

(Avv. Umberto Collamarini)

Roma, 3 gennaio 1948

n. 850

Egregio Signor Romani,

Le sono molto grato delle magnifiche fotografie che ha voluto farmi avere a ricordo della Cerimonia della promulgazione della Costituzione.

Nel ringraziarLa vivamente, La prego di gradire i miei migliori auguri e saluti.

(Avv. Umberto Collamarini)

Egregio Signor ROMANI
"Foto Romani"
Via degli Avignonesi, 32

ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

B.

Ministero dell' Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S. = DIVISIONE A.G.R. = SEZIONE 2^

N.442/1 di prot.


Roma, li 2 Gennaio 1948

A P P U N T O

In tutti i Capoluoghi di Provincia è stata celebrata, con austere cerimonie, l'entrata in vigore della nuova Costituzione italiana, ed è avvenuta da parte dei Prefetti la consegna ai Sindaci di un esemplare del numero speciale della Gazzetta Ufficiale, che pubblica il testo della Costituzione.

Da segnalazioni finora pervenute, non si sono verificati incidenti, tranne che a Matera dove il Consigliere di Stato Prof. Michele La Torre, nel celebrare l'avvenimento, accennava alle condizioni economiche in Russia ed al cambio del rublo, provocando vivaci interruzioni e proteste da parte degli esponenti locali del partito comunista. Peraltro l'intervento del Prefetto poneva termine all'incidente, che non aveva conseguenze.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO



Tommaso Fattorosi
Liquidatore dell'Istituto Nazionale Luce

Roma, 2 gennaio 1948

n.850

Cariissimo Fattorosi,

anche a nome Superiore La ringrazio
vivamente della fotografie relative alla firma della
Carta Costituzionale che Ella gentilmente ha voluto
inviarmi in omaggio.

Desidero complimentarmi per la riuscita delle
stesse, veramente perfette e con l'occasione formulo
fervidi voti augurali per il nuovo anno.

Cordiali saluti.

(Avv. Umberto Collamarini)

Egregio Signor Fattorosi Tomaso
Liquidatore dell'Istituto Nazionale Luce

ROMA

Costituzione

procedimento di amnistia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art.4 del D.L.L. 25 giugno 1944 n.151 con le modifiche ad esso apportate dal comma 1° dell'art.3 del D.L.L. 16 marzo 1946 n.98;

VISTA la XV disposizione transitoria della Costituzione;

VISTO il comma V° dell'art.87 della Costituzione;

~~VISTE le deliberazioni dell'Assemblea Costituente approvate nelle sedute del 18 e 21 dicembre 1947 invitanti il Governo a sottoporre al Presidente della Repubblica la concessione di un atto di clemenza in occasione dell'entrata in vigore della Costituzione;~~

~~VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;~~

~~SULLA proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'Interno e per l'Agricoltura e Foreste~~

P R O M U L G A

il seguente decreto legislativo di delegazione al Presidente della Repubblica perchè conceda:

a).ecc.ecc.

Tanti anni che il com. S.
partecipa dell'art. 87 del
C.M. in. 6

III° testo emend.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

~~VISTO l'art. 79 della Costituzione;~~

VISTO l'art. 4 del D.L.L. 25 giugno 1944 n. 151 con le modifiche ad esso apportate dal comma 1° dell'art. 3 del D.L.D. 16 marzo 1946 n. 98;

VISTA la XV^a disposizione transitoria della Costituzione;

~~VISTO il comma V° dell'art. 87 della Costituzione;~~

VISTE le deliberazioni dell'Assemblea Costituente approvate nelle sedute del 18 e 21 dicembre 1947 invitanti il Governo a sottoporre al Presidente della Repubblica la concessione di un atto di clemenza in occasione dell'entrata in vigore della Costituzione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'Interno e per l'Agricoltura e Foreste

P R O M U L G A

il seguente decreto legislativo di delegazione al Presidente della Repubblica perchè conceda:

- a) ecc. ecc.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art.79 della Costituzione;

VISTO l'art.4 del D.L. 25 giugno 1944 n.151 con le modifiche ad esso apportate dal comma 1° dell'art.3 del D.L. 16 marzo 1945 n.98;

VISTA la XV disposizione transitoria della Costituzione;

VISTO il comma V° dell'art.87 della Costituzione;

VISTE le deliberazioni dell'Assemblea Costituente approvate nelle sedute del 18 e 21 dicembre 1947 invitanti il Governo a sottoporre al Presidente della Repubblica la concessione di un atto di clemenza in occasione dell'entrata in vigore della Costituzione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'Interno e per l'Agricoltura e Foreste

P R O M U L G A

il seguente decreto legislativo di delegazione al Presidente della Repubblica perchè conceda:

a) ecc. ecc.

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA

SALA D'ASPETTO PER IL PUBBLICO

ROMA, li 2-1-1947. ore

Il Signor *dot. Nino Gasparri*

da

chiede di conferire con *l'on. Colonnese*

Oggetto della visita

per affari

IL COMMESSO

Costituzione

—
Promulgazione delle leggi

In merito alle pubblicazioni avvenute sui giornali circa l'arresto della firma dei decreti, va semplicemente chiarito che gli Uffici della Presidenza della Repubblica hanno, per alcuni provvedimenti legislativi presentati alla firma, richiamato l'attenzione degli Uffici legislativi dei singoli Ministeri sul fatto che il Presidente della Repubblica, eletto a norma della Costituzione, non poteva più sanzionare ma solo promulgare provvedimenti legislativi.

La questione è in questi termini:

nella vacanza delle Camere il potere legislativo è delegato al Governo in virtù del Decreto Luogotenenziale 25 giugno 1944, n° 151 con le modifiche ad esso apportate dal successivo Decreto 16 marzo 1946, n° 98.

Ora, l'art. 5 di quest'ultimo decreto stabilisce che fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione, le attribuzioni del Capo dello Stato, sono regolate dalle norme vigenti, in quanto applicabili.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo dello Stato ha assunto a norma dell'art. 1 delle disposizioni transitorie le attribuzioni e il titolo di Presidente della Repubblica. Ora è evidente che le attribuzioni del Capo dello Stato non possono essere che quelle stabilite dalla Costituzione all'art. 87 che le elenca e le precisa.

In base ad esse il Presidente della Repubblica promulga le leggi e non le sanziona e quindi non può avere un potere superiore a quello che è ora stabilito dalla Costituzione

e che era contemplato invece dalle disposizioni provvisorie dei decreti legislativi del 1944 e del 1946 allorchè si diceva: " Il Capo dello Stato sanziona e promulga". In base poi alla 16^a disposizione transitoria della Costituzione che prevede vi sia la implicita abrogazione di disposizioni contrastanti, è evidente che il Presidente della Repubblica, nel suo scrupolo giuridico - costituzionale, non poteva, nella emanazione dei provvedimenti legislativi, usare la formula adottata dall'Ufficio Legislativo dei Ministeri: "Il Presidente della Repubblica "sanziona e promulga", formula che può soltanto riferirsi al Luogotenente Generale e per essa al Capo Provvisorio dello Stato traendo i suoi poteri in un periodo nel quale ancora vigeva lo Statuto Albertino.

Non vi è stata quindi nessuna interruzione, nessuna paralisi nella attività legislativa, ma soltanto un richiamo per la più esatta applicazione delle disposizioni per adeguarle all'ordinamento attuale secondo i principii generali del diritto comune.

L'Onorevole Bonomi, proponente della norma all'Assemblea Costituente, ha inteso far luogo alle attribuzioni ed al titolo di Presidente della Repubblica all'Onorevole De Nicola allo scopo preciso di garantire la piena e immediata applicazione della Costituzione.

Non poteva, pertanto, ammettersi che il Primo Presidente della Repubblica si arrogasse poteri che la Costituzione non gli concede ed il richiamo di armonizzare le leggi precedenti con la Nuova Carta Costituzionale, con i necessari adattamenti e modifiche, è più che indispensabile per rimanere nei limiti della perfetta legalità della Costituzione voluta dall'Assemblea Costituente.

Mercoledì 22 ottobre 1947

SEDUTA ANTIMERIDIANA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

La seduta comincia alle 11.

SCHIRATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE comunica che ha chiesto congedo il deputato Pignatari.

(È concesso).

Su una interrogazione urgente.

PRESIDENTE comunica che il Governo risponderà oggi, nella seduta pomeridiana, alle interrogazioni urgenti dei deputati Caronia, Dominèdò e Sansone sulle misure da prendere nei porti ed aeroporti dell'Italia meridionale per scongiurare l'eventualità che l'epidemia colerica, in atto nei porti dell'Egitto, si estenda all'Italia.

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE comunica che il deputato Tosato ha proposto il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 79:

«Dopo le parole: due terzi, sostituire il testo del progetto con il seguente:

«Se al terzo scrutinio non si raggiunge tale maggioranza, il Presidente sarà eletto a suffragio universale diretto. Le Camere riunite designano un candidato di maggioranza e un candidato di minoranza».

TOSATO fa osservare che l'emendamento da lui proposto tende a salvare il concetto fondamentale del progetto che l'elezione del Presidente della Repubblica da parte dell'Assemblea deve aversi con una maggioranza qualificata, concetto fondato sulla considerazione che, solo se ha l'appoggio di una larghissima base parlamentare, il Presidente può avere il prestigio necessario.

Ma, se dopo il terzo scrutinio non si raggiunge la maggioranza qualificata, il suo emendamento rimette l'elezione al popolo, perché è necessario che il Presidente in ogni caso abbia il prestigio necessario per esplicare le sue altissime funzioni.

Aggiunge che l'eventualità di dover far ricorso alla elezione diretta servirà di stimolo a raggiungere la maggioranza qualificata.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*, dichiara che il Comitato non può che attenersi al testo del progetto, in quanto in seno ad esso si sono rivelate divergenze di idee tali che non consentono la redazione di un nuovo testo concordato.

Sull'organo che deve procedere all'elezione, l'onorevole Fuschini ha proposto un emendamento tendente ad eliminare i rappresentanti dei Consigli regionali. Ora l'onorevole Tosato propone un nuovo emendamento sul quale osserva che, nel caso ivi ipotizzato, i candidati all'elezione diretta evidentemente saranno i due che avranno riportato i maggiori suffragi nell'elezione alle Camere riunite.

Conferma che non può accettare queste due proposte e mantiene fermo il testo della Commissione.

NOBILI TITO ORO insiste nel suo emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: «con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei Consigli stessi».

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*, non può accettare nemmeno questo emendamento.

LACONI propone una breve sospensione della seduta per dare la possibilità ai presentatori di emendamenti e al Comitato di redazione di tentare una intesa.

MORO e CARPANO MAGLIOLI si associano.

PRESIDENTE concorda.

(La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 12.05).

Presentazione di una relazione.

VILLANI presenta la relazione della Commissione sul disegno di legge:

Approvazione dell'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e della Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nelle sue

prime 28 sessioni, per assicurare l'esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e per apportarvi emendamenti complementari resisi necessari in seguito alla estinzione della Società delle Nazioni ed all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione del lavoro.

PRESIDENTE dà atto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del progetto di di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE legge gli emendamenti che sono stati elaborati durante la sospensione.

Il primo, degli onorevoli Laconi, Carboni Angelo, Moro, Targetti ed altri, è del seguente tenore:

« *Al primo comma, alle parole: con la partecipazione ecc., sostituire le seguenti: con la partecipazione di tre delegati per ogni Consiglio regionale eletti dal Consiglio in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza.* »

Il secondo, firmato dagli onorevoli Macrelli, Zuccarini, Spallicci, Mazzei, Bernabei, Parri ed altri, è così formulato:

« *Sostituire le parole: con la partecipazione ecc., con le seguenti: con la partecipazione di tre consiglieri designati da ciascun Consiglio regionale.* »

MACRELLI aderisce all'emendamento Laconi.

CORBINO desidera sapere quale sia il significato della dizione « *Assemblea Nazionale* » e se si intenda che la questione della creazione di quest'organo rimanga accantonata.

PRESIDENTE ricorda che anche in questo caso rimane riservato il problema se le Camere riunite formeranno un organo a sé stante.

COSTANTINI osserva che, ove si ammetta la rappresentanza delle Regioni in questo consenso, occorre provvedere che, al momento della prima elezione del Presidente, i Consigli regionali potranno non essere ancora formati.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*, fa presente che esiste già una norma transitoria che provvede a questo caso.

LACONI concorda.

NITTI osserva che sulla questione concernente il modo di elezione del Capo dello Stato

i sistemi in uso sono due: elezione popolare, come negli Stati Uniti; o elezione da parte delle due Camere riunite, come in alcuni paesi europei.

Non comprende la proposta di introdurre una rappresentanza delle Regioni nell'organo che deve procedere all'elezione del Capo dello Stato: le Camere legislative italiane sono talmente numerose, che non occorre davvero immettervi elementi esterni. Nemmeno in Francia, dove i Comuni hanno una grandissima importanza nella elezione della seconda Camera, a nessuno è venuto in mente di dare ai Comuni ed agli altri enti locali una partecipazione alla elezione del Capo dello Stato. Non si sa quale funzione avrebbero i rappresentanti delle Regioni, e in che cosa essi completerebbero la rappresentanza popolare delle due Camere.

Richiama poi l'attenzione dell'Assemblea sulla proposta di far eleggere dal popolo il Presidente, in caso che non si raggiunga in seno alle due Camere riunite la maggioranza qualificata, ed osserva che si creerebbe con ciò una complicazione inutile e macchinosa, mentre sarebbe più opportuno attenersi all'esperienza degli altri popoli.

PERRONE CAPANO è contrario alle formulazioni Laconi e Macrelli, in quanto crede che la rappresentanza regionale non integri la rappresentanza delle due Camere e, per di più, non semplifichi la formazione della maggioranza qualificata.

PRESIDENTE chiede ai presentatori degli emendamenti svolti ieri se li mantengano e dichiara decaduto l'emendamento Damiani per assenza del proponente.

RUSSO PEREZ e DE VITA mantengono i loro emendamenti.

DOMINEDO ritira il suo uniformandosi ai concetti dell'emendamento concordato, che ritiene prevarranno.

CARBONI ANGELO ritira il suo.

FUSCHINI, considerato che nell'emendamento concordato si colmano le lacune del progetto in ordine alla rappresentanza dei Consigli regionali in seno all'Assemblea Nazionale, ritira il suo emendamento.

NOBILI TITO ORO ritira il suo emendamento in omaggio all'espressione di volontà della maggioranza del suo Gruppo; ma, poiché quello risponde alle sue profonde convinzioni ed egli non può spingere la sua disciplina fino a votare il testo Laconi, si asterrà dalla votazione.

TOSATO mantiene il suo emendamento a titolo personale.

PRESIDENTE dovrà porre ai voti la proposta Russo Perez, De Vita e Romano, per l'elezione popolare del Presidente della Repubblica. Domanda ai presentatori se concordino su una formulazione unica.

RUSSO PEREZ si rimette al Presidente. ROMANO concorda.

PRESIDENTE porrà allora ai voti la formula De Vita:

« Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto ».

LOMBARDI RICCARDO voterà contro l'emendamento De Vita. Il suo Gruppo si è pronunciato per il sistema della Repubblica presidenziale; ma la semplice elezione popolare del Presidente non basta a dare un sistema presidenziale, il cui elemento caratteristico sta in ciò che il Governo emana dal Presidente, il quale, naturalmente, prima della consultazione elettorale, deve far conoscere al popolo il suo programma di Governo.

Non introducendosi questo elemento, con la semplice elezione popolare del Presidente l'attuale proposta non farebbe che peggiorare il sistema parlamentare, più che avvicinarlo a quello presidenziale.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento De Vita.

(Non è approvato).

Passa all'emendamento Laconi, Carboni Angelo, Targetti, Moro ed altri.

CORBINO crede che si debba votare per divisione e cioè prima sulle parole « Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale » e poi sulle restanti e sugli emendamenti relativi.

PRESIDENTE concorda.

Pone ai voti la prima parte del primo comma dell'articolo 79 nel testo del progetto:

« Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale ».

(È approvato).

Passa alla seconda parte dello stesso comma, alla quale gli onorevoli Laconi, Carboni, Targetti e Moro hanno proposto di sostituire questa formula:

« con la partecipazione di tre delegati per ogni Consiglio regionale, eletti dal Consiglio in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza ».

Avverte che su questo emendamento gli onorevoli Badini Confalonieri, Bozzi, Crispo

ed altri hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto.

Indice la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	223
Voti contrari	108

(L'Assemblea approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alberti — Aldisio — Amadei — Ambrosini — Andreotti — Arata — Arcaini — Arcangeli — Avanzini — Azzi.

Badini Confalonieri — Baldassari — Balduzzi — Baracco — Barbareschi — Bargagna — Barontini Anelito — Barontini Ilio — Bastianetto — Bei Adele — Bellusci — Belotti — Bencivenga — Benvenuti — Bernabei — Bernamonti — Bertola — Bertone — Bettiol — Bianchi Bruno — Bianchini Laura — Bبولotti — Binni — Bocconi — Bonino — Bonomelli — Bonomi Ivano — Bosco Lucarelli — Bosi — Bozzi — Braschi — Bruni — Bubbio.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Camanigi — Caporali — Cappelletti — Cappi Giuseppe — Cappugi — Carbonari — Carboni Angelo — Carboni Enrico — Caronia — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Casiani — Castelli Edgardo — Cavallotti — Cevolotto — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chiostergi — Ciampitti — Ciccolungo — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colitto — Colombi Arturo — Colombo Emilio — Colonnetti — Conci Elisabetta — Condorelli — Conti — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Corsanego — Corsi — Corsini — Costa — Costantini — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Crispo.

De Caro Gerardo — De Falco — De Gasperi — Del Curto — Della Seta — De Maria — De Martino — De Mercurio — De Michele Luigi — De Michelis Paolo — De Palma — De Unterrichter Maria — De Vita — Di Fausto — Di Gloria — Dominedò — Donati — D'Onofrio — Dossetti.

Ermini.

Fabbri — Fabriani — Facchinetti — Fanfani — Fantuzzi — Farina Giovanni — Farini Carlo — Fedeli Aldo — Fedeli Armando — Ferrarese — Ferrari Giacomo — Ferrario

Celestino — Ferreri — Fietta — Finocchiaro
Aprile — Fiore — Fiorentino — Firrao —
Flechchia — Foa — Fogagnolo — Foresi —
Fornara — Franceschini — Fresa — Fu-
schini.

Galati — Gallico Spano Nadia — Gar-
lato — Gasparotto — Gatta — Gavina — Ger-
vasi — Geuna — Ghidetti — Ghidini — Ghi-
slandi — Giacchero — Giacometti — Giolitti
— Giordani — Giua — Gonella — Gorreri
— Gortani — Grassi — Grazi Enrico — Grie-
co — Grilli — Guerrieri Filippo — Gui —
Guidi Cingolani Angela — Gullo Fausto.

Iotti Leonilde.
Jervolino.

Labriola — Laconi — Lagravinese Pa-
squale — La Malfa — Lami Starnuti — Lan-
di — La Pira — La Rocca — Lazzati — Let-
tieri — Lizier — Lombardi Carlo — Lombar-
di Riccardo — Lombardo Ivan Matteo —
Longo — Lozza — Luisetti — Lussu.

Macrelli — Maffi — Magnani — Malagu-
gini — Maltagliati — Malvestiti — Mancini —
Mannironi — Manzini — Marconi — Mariani
Enrico — Marina Mario — Marinario — Mar-
tino Enrico — Marzarotto — Massini — Ma-
strojanni — Mattarella — Mattei Teresa —
Matteotti Carlo — Mazza — Meda Luigi —
Mezzadra — Miccolis — Micheli — Minio —
Molè — Molinelli — Momigliano — Montem-
martini — Monticelli — Montini — Mora-
nino — Morelli Luigi — Moro — Mortati —
Moscatelli — Mùrdaca — Murgia.

Nasi — Nenni — Nicotra Maria — Nitti
— Nobile Umberto — Numeroso.
Orlando Camillo.

Pacciardi — Pajetta Giuliano — Palla-
strelli — Paolucci — Paratore — Parri — Pa-
store Raffaele — Pecorari — Perassi — Per-
lingieri — Perrone Capano — Persico — Per-
tini Sandro — Perugi — Pesenti — Pistoia
— Platone — Pollastrini Elettra — Ponti —
Preti — Priolo — Pucci — Puoti.

Quintieri Adolfo.

Raimondi — Reale Eugenio — Reale Vito
— Recca — Restivo — Rivera — Rodinò Ma-
rio — Rodinò Ugo — Rognoni — Romano —
Roselli — Rossi Giuseppe — Rossi Paolo —
Ruggeri Luigi — Ruini — Rumor — Russo
Perez.

Saccanti — Saggini — Salizzoni — Sal-
vatore — Sampietro — Sansone — Sartor —
Scalfaro — Scarpa — Scelba — Schiavetti —
Schiratti — Scoca — Scoccimarro — Scotti
Alessandro — Scotti Francesco — Segni —
Sicignano — Siles — Silipo — Simonini —
Spallicci — Stampacchia — Stella — Sullo
Fiorentino.

Tambroni Armaroli — Targetti — Taviani
— Tega — Titomanlio Vittoria — Togliatti —
Tomba — Tonello — Tosato — Tosi — Tozzi
Condivi — Trimarchi — Tumminelli — Tu-
pini — Turco.

Uberti.

Valenti — Valmarana — Vanoni — Ven-
ditti — Vernocchi — Veroni — Viale — Vi-
centini — Vigo — Villabruna — Villani —
Vischioni.

Zaccagnini — Zanardi — Zappelli — Zer-
bi — Zuccarini.

Sono in congedo:

Abozzi — Angelucci.

Cairo — Caldera — Caristia — Carma-
gnola — Caso.

De Caro Raffaele — Dozza — Dugoni.
Fantoni.

Guariento.

Jacini.

Martino Gaetano — Mastino Gesumino —

Mentasti.

Pignatari — Porzio.

Ravagnan — Romita.

Sardiello.

Rinvia il seguito della discussione alle
ore 16.

La seduta termina alle 13,10.

SEDUTA POMERIDIANA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

La seduta comincia alle 16.

AMADEI, *Segretario*, legge il processo
verbale della precedente seduta pomeridiana,
che è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

SFORZA, *Ministro degli affari esteri*, pre-
senta i seguenti disegni di legge:

1°) « Approvazione del Protocollo di
emendamento degli Accordi, Convenzioni,
Protocolli sugli stupefacenti e dell'annesso
Protocollo stesso »;

2°) « Approvazione dello scambio di note
relativo ai danni di guerra ed all'articolo 79
del Trattato di pace, effettuato in Roma fra
l'Italia e la Cina il 30 luglio 1947 »;

3°) « Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947 »;

4°) « Approvazione dei seguenti accordi conclusi a Roma tra l'Italia ed il Belgio:

a) « Protocollo Italo-Belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio e scambio di note 23 giugno 1946;

b) « Scambio di note per l'annullamento dell'articolo 7 del Protocollo suddetto 26-29 ottobre 1946 »;

c) « Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga 26 aprile 1947;

d) « Scambio di note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell'Annesso suddetto 27-28 aprile 1947 »;

5°) « Approvazione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Svezia il 19 aprile 1947:

a) « Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia;

b) « Protocollo addizionale all'accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia »;

6°) « Approvazione degli accordi commerciali e di pagamento conclusi in Roma tra l'Italia ed il Belgio il 18 aprile 1946 »;

7°) « Approvazione dei seguenti Accordi conclusi ad Ankara tra l'Italia e la Turchia il 12 aprile 1947:

a) « Accordo commerciale;

b) « Accordo di pagamento;

c) « Scambio di note ».

PRESIDENTE dà atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione competente.

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE ricorda che stamattina si è votato il primo comma dell'articolo 79 e comunica che l'onorevole Corbino ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma stesso:

« ad eccezione della Val d'Aosta ».

CORBINO fa rilevare che l'eccezione è proposta solo per il fatto che la Valle d'Aosta ha già due rappresentanti, un deputato ed un senatore, per una popolazione complessiva di appena 60.000 abitanti.

PRESIDENTE pone ai voti questa aggiunta al primo comma dell'articolo 79.

(*E approvata*).

Passa al secondo comma dell'articolo 79. Pone ai voti la prima parte del secondo comma:

« L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi ».

(*E approvata*).

Pone ai voti la seconda parte, nel testo dell'emendamento presentato e svolto dall'onorevole Tosato questa mattina:

« Se al terzo scrutinio non si raggiunge tale maggioranza, il Presidente sarà eletto a suffragio universale diretto. Le Camere riunite designano un candidato di maggioranza e un candidato di minoranza ».

MORO ricorda che l'emendamento Tosato è stato presentato a titolo personale e dichiara che il Gruppo democristiano voterà contro.

BENVENUTI, a titolo personale, dichiara che voterà a favore dell'emendamento Tosato.

(*Non è approvata*).

Pone ai voti la seconda parte del comma nel testo della Commissione:

« e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l'Assemblea a questo fine ».

(*E approvata*).

CORBINO fa rilevare che occorrerà in seguito esaminare il problema della Presidenza delle due Camere riunite.

Si potrebbe seguire il sistema francese della Presidenza affidata al Presidente della Camera dei deputati e questo potrà essere oggetto di un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE passa all'articolo 80:

« Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni d'età e godono dei diritti civili e politici.

« L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

« L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge ».

FUSCHINI dà ragione del seguente emendamento:

« Al primo comma, alla parola: quarantacinque, sostituire la parola: cinquanta ».

Ricorda che il minimo di età previsto per l'elezione a senatore è stato elevato da 35 a 40 anni. La sua proposta è in relazione con quella decisione e poggia sul presupposto che, per l'altissimo ufficio da coprire, l'età di qua-

rantacinque anni non è sufficiente garanzia di esperienza politica.

COLITTO ha proposto il seguente emendamento:

« Al secondo comma, alla parola: carica, sostituire le parole: pubblico ufficio ».

Non fa questione di sostanza, ma di pura forma: non crede che si debbano usare in uno stesso testo differenti formulazioni.

CRISPO dà ragione del seguente emendamento:

« Al secondo comma, premettere le parole: fuori del caso di cui all'articolo 82 ».

Osserva che l'articolo in esame, che prevede l'incompatibilità dell'ufficio di Presidente della Repubblica con qualsiasi altra carica, è in contraddizione con l'articolo 72 in cui si afferma che detto ufficio può essere esercitato, sia pure provvisoriamente, dal Presidente del Senato.

Il suo emendamento ha lo scopo di eliminare questa contraddizione.

TOSATO, a nome della Commissione, dichiara che non crede necessaria l'aggiunta proposta dall'onorevole Crispo. Per quanto riguarda l'emendamento Fuschini avverte che la Commissione non ritiene che si debba elevare il limite di età da 45 a 50 anni. (*Interruzione dell'onorevole Fuschini*).

Prega l'onorevole Colitto di trasformare l'emendamento in raccomandazione di cui assicura sarà tenuto il debito conto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE chiede ai presentatori di emendamenti se vi insistano.

FUSCHINI insiste.

COLITTO accetta l'invito rivoltagli dalla Commissione.

CRISPO insiste.

PRESIDENTE pone ai voti il primo comma con l'emendamento Fuschini.

(*È approvato — Commenti — Approvazione*).

Pone ai voti il secondo comma nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passa all'emendamento aggiuntivo Crispo. RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*, prega i presentatori di emendamenti di non inserirvi numeri di articoli e di commi per non turbare l'armonia della Costituzione, specie quando lo spirito di una disposizione è salvo e si tratta solo di questioni formali.

CRISPO deve insistere nella sua proposta per una mera questione di tecnica legislativa.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento aggiuntivo Crispo.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti l'ultimo comma nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passa all'articolo 81:

« Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

« Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica.

« Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica ».

Constata l'assenza degli onorevoli Caronia e Aldisio, che hanno proposto il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Il Presidente della Repubblica viene eletto per 6 anni e può essere consecutivamente rieletto non più di una volta ».

LAMI STARNUTI rinunzia al seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: per sette anni, aggiungere: e non è rieleggibile ».

FUSCHINI dà ragione del seguente emendamento:

« Al secondo comma, sostituire alle parole: il Presidente dell'Assemblea Nazionale, le parole: il Presidente più anziano per età di una delle Camere ».

Ritiene che, seguendo il criterio della anzianità, si superino automaticamente ogni eventuale rivalità fra le due Camere ed ogni questione di prevalenza dell'un Presidente sull'altro.

PRESIDENTE osserva che si pone qui un quesito simile a quello prospettato dall'onorevole Corbino e ritiene che lo si possa risolvere allorché si deciderà intorno all'Assemblea Nazionale e alla sua Presidenza.

CRISPO, insieme con gli onorevoli Cifaldi e Morelli Renato, ha proposto il seguente emendamento:

« Al terzo comma, alle parole: sono prorogati, sostituire la parola: perdurano ».

Pensa che l'espressione « sono prorogati » possa recar seco il pensiero che occorra un atto formale di proroga. La espressione « perdurano » evita una simile interpretazione.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Nitti ha proposto i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni ».

« Sopprimere il secondo comma ».

NITTI lo illustra, osservando che il precedente francese della Costituzione del 1875 non può essere invocato, perché quella Carta fu ispirata da una Costituente tendenzialmente monarchica. Bisognerebbe imitare, invece, gli Stati Uniti, che si sono mantenuti fedeli al principio repubblicano e tradizionalmente del quadriennio, integrato da quello della rielezione allorché appaia opportuno conservare alla direzione del Paese qualche eccezionale figura di Presidente.

Il termine di quattro anni consente peraltro maggiore possibilità di avvicendamento, specie quando il Presidente eletto non sodisfi la Nazione.

Per queste ragioni ritiene opportuna l'adozione del sistema americano in Italia, anche al fine di evitare la tendenza ad allontanarsi dalla consultazione popolare, la quale tendenza, per ovvie ragioni, si accentua nel settennato più che nel quadriennio.

Spetta al popolo la libertà di scegliere il suo Presidente ed è giusto che di questa libertà esso possa usare con la maggiore estensione e frequenza possibile, mentre non si deve allontanare il Presidente dalla realtà, dandogli la sensazione che il suo ufficio sia troppo duraturo.

Per quanto riguarda la sostituzione del Presidente in caso di morte, ricorda che in America si è adottato il sistema di nominare anche un Vicepresidente, che è al tempo stesso Presidente del Senato senza essere senatore, e di prestabilire la successione gerarchica del Segretario di Stato e del Presidente della Suprema Corte.

In Francia, invece, si elegge un nuovo Presidente e lo stesso sistema può adottarsi in Italia. Ma non insiste tanto su queste osservazioni, quanto sulla proposta fondamentale di fissare il termine della durata in carica del Presidente in quattro anni.

CORBINO dà ragione del seguente emendamento:

« Al secondo comma, sostituire alle parole: Assemblea Nazionale, le parole: Camera dei deputati ».

Fa osservare che la sua proposta tende a dare al Presidente della Camera dei deputati l'attribuzione di convocare l'Assemblea Nazionale o le due Camere riunite, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

COSTANTINI si renderebbe conto dello stato d'animo dell'onorevole Nitti, solo se la Repubblica italiana fosse di tipo presidenziale, mentre essa è di tipo parlamentare.

Inoltre, avendo fissato il termine delle legislature per la Camera e per il Senato rispettivamente in cinque e sei anni, non ritiene opportuno che gli stessi uomini siano chiamati due volte, in una stessa legislatura, alla elezione del Capo dello Stato.

TOSATO, a nome della Commissione, prende in esame innanzitutto l'emendamento Nitti, osservando che nessun riferimento può farsi alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, perché colà il Presidente della Repubblica è anche Presidente del Consiglio, e v'è bisogno di un mutamento piuttosto frequente nella direzione degli affari dello Stato. In Italia invece è preferibile prevedere un termine che vada al di là di quello previsto per le Assemblee legislative, per garantire una certa continuità.

Si dichiara favorevole all'emendamento Fuschini, piuttosto che a quello Corbino, sul potere di convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Sull'emendamento Crispo si richiama ad un concetto di simmetria. È stato previsto l'istituto della *prorogatio* per le Camere legislative nel caso di eventualità straordinaria; ma non si tratta di una proroga dei poteri in forza di un atto particolare. Perciò, data l'identità dell'istituto, insiste per l'identità della terminologia.

PRESIDENTE chiede ai presentatori degli emendamenti se li mantengano.

CRISPO, dopo i chiarimenti dell'onorevole Tosato, rinuncia al suo emendamento.

ALDISIO ritira il suo.

FUSCHINI mantiene il suo emendamento.

NITTI rinuncia al primo; mantiene, invece, la proposta di soppressione del secondo comma.

CORBINO mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti il primo comma dell'articolo 81 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passa al secondo comma.

TOSATO, a nome della Commissione, dichiara di non potere accogliere la proposta di soppressione avanzata dall'onorevole Nitti.

Accetta, come ha detto, l'emendamento Fuschini, pregando però il proponente di aderire a questa nuova formulazione:

« Il più anziano di età dei Presidenti delle Camere ».

FUSCHINI aderisce.

CORBINO insiste sulla dizione « Presidente della Camera dei deputati », avvertendo che proporrà un emendamento all'articolo 82 nel senso che le funzioni del Capo dello Stato, in caso di impedimento, siano esercitate dal Presidente del Senato.

TOSATO, dopo questi chiarimenti dell'onorevole Corbino, a nome della Commissione, dichiara di accettare il suo emendamento.

PRESIDENTE, poiché la Commissione aderisce all'emendamento Corbino, chiede all'onorevole Fuschini se insiste nel suo emendamento.

FUSCHINI lo ritira.

PRESIDENTE pone ai voti il secondo comma con l'emendamento Corbino:

« trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea Nazionale per l'elezione del Presidente della Repubblica ».

(È approvato).

Pone ai voti il primo periodo del terzo comma.

(È approvato).

Pone ai voti il secondo periodo del terzo comma.

(È approvato).

Passa all'articolo 82:

« Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

« Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente ».

CRISPO ha presentato insieme con gli onorevoli Cifaldi e Morelli Renato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, dopo la parola: impedimento, aggiungere le seguenti: o se egli sia messo in istato di accusa; e alle parole: dal

Presidente dell'Assemblea Nazionale, sostituire le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei Ministri ».

« Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Il giudizio sull'impedimento di cui al comma precedente è devoluto all'Assemblea Nazionale ».

Ne dà ragione, dichiarando che non condivide l'opinione dell'onorevole Corbino che le temporanee funzioni del Presidente della Repubblica debbano essere affidate al Presidente del Senato, e ciò in relazione all'articolo 84, il quale prescrive che il Capo dello Stato può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

Per questa ragione egli ha proposto che le funzioni temporanee di Presidente della Repubblica siano assunte, nel caso previsto dall'articolo 82, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. (Interruzione dell'onorevole Fuschini).

Nel primo comma, a suo avviso, non è considerata un'ipotesi di impedimento, quella che il Presidente sia stato messo in istato di accusa, secondo quanto è previsto dall'articolo 85. Per questa ragione ha proposto il suo emendamento aggiuntivo al primo comma.

Si è posto poi il quesito quale sia l'organo che deve accertare la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'impedimento del Presidente della Repubblica: a suo parere tale accertamento deve essere devoluto all'Assemblea Nazionale.

FUSCHINI ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo e al secondo comma, alle parole: Presidente dell'Assemblea Nazionale, sostituire le parole: Presidente più anziano per età di una delle Camere ».

Fa osservare che questo suo emendamento è strettamente collegato con l'altro che ha proposto all'articolo precedente. Desidera però osservare che il secondo emendamento proposto dall'onorevole Crispo si potrebbe comprendere solo ove fosse conservata l'Assemblea Nazionale.

Sull'altro emendamento Crispo fa osservare che non è possibile che il Presidente della Repubblica sia sostituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto quest'ultimo deve controfirmare — a norma dell'articolo 85 — gli atti del Presidente della Repubblica. Nessun potere deve mai essere lasciato libero di controllare se stesso: ogni potere de-

ve sempre essere controllato da un altro e in ciò sta la forza del sistema democratico parlamentare.

CODACCI PISANELLI ha proposto, con l'onorevole Caronia, il seguente emendamento:

« *Sostituire le ultime parole del primo comma: dell'Assemblea Nazionale, con le seguenti: del Senato della Repubblica* ».

Si associa alle considerazioni dell'onorevole Fuschini sulla inopportunità di affidare, anche provvisoriamente, le funzioni di Capo dello Stato al Presidente del Consiglio, capo dell'esecutivo. Il conferimento di tali funzioni al Presidente del Senato risponde ad un principio di simmetria, essendosi affidato al Presidente della Camera il potere di convocare le Assemblee per l'elezione del Presidente della Repubblica.

TOSATO osserva all'onorevole Crispo, che propone di aggiungere le parole « o se sia messo in istato di accusa », che la Commissione, di proposito, non ha voluto comprendere nell'articolo 82 questo, che è un caso tipico di decadenza.

Circa la sostituzione del Presidente della Repubblica col Presidente del Consiglio dei Ministri, si associa alle osservazioni fatte dall'onorevole Fuschini che ne ha rilevato l'impossibilità. (*Interruzione dell'onorevole Crispo*). Non è opportuno che due uffici così importanti siano riuniti, anche per breve tempo, nella stessa persona.

Circa l'emendamento dell'onorevole Crispo, aggiuntivo al secondo comma, dichiara che la Commissione, per evidenti ragioni di opportunità, non ha ritenuto di dover formulare una norma precisa sul delicato argomento.

PRESIDENTE invita i presentatori di emendamenti a dichiarare se vi insistano.

CRISPO insiste.

FUSCHINI non insiste.

CARONIA insiste nell'emendamento svolto dall'onorevole Codacci Pisanelli.

PRESIDENTE pone ai voti, del testo della Commissione, le seguenti parole del primo comma:

« Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento ».

(*Sono approvate*).

Pone ai voti l'emendamento aggiuntivo Crispo:

« o se egli sia messo in istato di accusa ».

(*Non è approvato*).

Pone ai voti le seguenti parole dell'emendamento Crispo:

« dal Presidente del Consiglio dei Ministri ».

(*Non sono approvate*).

Pone ai voti le seguenti parole dell'emendamento Corbino, accettato dalla Commissione:

« dal Presidente del Senato ».

(*Sono approvate*).

Pone ai voti il secondo comma con la variazione risultante dall'approvazione dell'emendamento Corbino all'articolo 81 (Presidente della Camera dei deputati, anziché Presidente dell'Assemblea Nazionale).

(*E approvato*).

Pone ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Crispo al secondo comma, relativo al giudizio sull'impedimento.

(*Non è approvato*).

Comunica che l'articolo 82 risulta pertanto approvato (salvo coordinamento) nella seguente formulazione:

« Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente del Senato.

« Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente ».

CODACCI PISANELLI ricorda che era rimasto sospeso l'articolo 71 sulla promulgazione delle leggi e ritiene sia il caso di esaminarlo in questa sede, prima di passare all'articolo 83.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*, ritiene che discutendo l'articolo 83 venga implicitamente risolto il quesito dell'articolo 71. Quindi, per brevità, crede sia miglior cosa deliberare ora sull'articolo 83, adeguando successivamente l'articolo 71 alle deliberazioni che ora si prenderanno.

CODACCI PISANELLI insiste formalmente nella sua proposta, in quanto l'articolo 83 è solo elencativo delle funzioni del Capo dello Stato, e chiede che venga preso in esame anche l'articolo 67.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta Codacci Pisanelli.

(*Non è approvata*).

Passa all'articolo 83:

« Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

« Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

« Nomina, ai gradi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

« Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere.

« Ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale.

« Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.

« Può concedere grazia e commutare le pene ».

BENVENUTI ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, dopo le parole:* è il Capo dello Stato, *inserire:* e il supremo custode della Costituzione ».

« *Sopprimere gli ultimi due commi.* ».

Ha proposto anche un emendamento all'articolo 84, del seguente tenore:

« *Sostituirlo col seguente:*

« Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

« Promuove, ogni qual volta lo ritenga del caso, azione di incostituzionalità delle leggi, decreti e regolamenti che vengano proposti alla sua firma.

« Presiede il Consiglio superiore della magistratura e nomina con decreto, su designazione del Consiglio stesso, i magistrati.

« Nomina i funzionari della Presidenza della Repubblica.

« I poteri di cui al presente articolo sono esercitati dal Presidente della Repubblica in via di prerogativa: per la loro validità non è necessaria la controfirma del Primo Ministro, né dei Ministri ».

Con l'onorevole Dominedò ha, infine, proposto il seguente emendamento all'articolo 85:

« *Al primo comma, alle parole:* Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato, *sostituire le parole:* Gli atti del Presidente della Repubblica, esclusi quelli in via di prerogativa, non sono validi se non controfirmati ».

Per connessione di materia, dà ragione dei quattro emendamenti insieme.

Si chiede se il Capo dello Stato sia un semplice organo di promulgazione o debba entrare anche nel merito degli atti che firma, esercitandovi un sindacato, almeno per quanto attiene alla costituzionalità degli atti stessi.

Ritiene che il Capo dello Stato non solo possa, ma debba addirittura esercitare questo sindacato di costituzionalità sulle leggi che gli vengono sottoposte.

Circa lo scioglimento delle Camere, osserva che il conflitto più grave che si può verificare è quello tra Governo e Assemblee da un lato e volontà popolare dall'altro. Solo in questo caso il Capo dello Stato può sciogliere le Camere: ma tale provvedimento egli non potrebbe prendere secondo il progetto, se non fosse controfirmato dal Presidente del Consiglio, onde ritiene che si debba sempre dare facoltà al Presidente della Repubblica di appellarsi direttamente al Paese. Questo si può ottenere aggiungendo, dopo la parola « può », le altre « in via di prerogativa », come ha proposto l'onorevole Dominedò, perché in tal caso il provvedimento non ha bisogno della controfirma.

COLITTO ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, alle parole:* rappresenta l'unità nazionale, *sostituire le seguenti altre:* e lo rappresenta nella sua unità ».

Ne dà ragione, rilevando che il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato nella sua unità e continuità; la sua proposta tende a meglio precisare questo concetto.

Dà anche ragione del seguente altro emendamento:

« *Al terzo comma, alle parole:* ai gradi indicati dalla legge, *sostituire le seguenti:* salva diversa disposizione di legge ».

Rileva che, con la dizione del progetto, sembrerebbe che tutti i funzionari dello Stato debbano essere nominati dal Presidente della Repubblica, mentre di fatto così non è.

In ultimo dà ragione del seguente emendamento:

« *Al quinto comma, sopprimere le parole:* presiede al Consiglio supremo di difesa ».

Il Consiglio supremo di difesa, a suo avviso, non dovrebbe essere annoverato fra gli organi costituzionali dello Stato.

CARONIA dà ragione del seguente emendamento proposto insieme con l'onorevole Al-
disio:

« *Inserire, dopo il terzo, i seguenti commi:*

« Può con provvedimento motivato rinviare una legge già votata dalle due Camere, per un nuovo esame o per richiederne il *referendum*.

« Può inviare messaggi ai due rami del Parlamento all'apertura e durante le sessioni ».

Considera opportuno attribuire al Presidente della Repubblica la facoltà di richiedere ad una Camera il riesame di una legge già votata.

Ritiene, altresì, opportuno ed utile che il Capo dello Stato possa prendere l'iniziativa di inviare messaggi alle due Camere affinché siano prese in considerazione determinate questioni.

GASPAROTTO, insieme con gli onorevoli Chatrian, Moranino, Stampacchia e Brusasca, ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire il quinto comma col seguente:*

« Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale ».

Ne dà ragione, rilevando che si tratta, in fondo, di un perfezionamento formale. Infatti, il Consiglio supremo di difesa attualmente non esiste: esiste solo una « Commissione suprema di difesa », che è presieduta dal Presidente del Consiglio. Perciò propone di aggiungere l'inciso « costituito secondo la legge ».

Aggiunge di ritenere che il Consiglio superiore di difesa debba essere istituito e presieduto dal Capo dello Stato e di essere, perciò, contrario all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Colitto.

AZZI dà ragione del seguente emendamento:

« *Al quinto comma, dopo le parole:* Ha il comando delle Forze armate, *aggiungere le parole:* e lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato maggiore della difesa ».

Questo emendamento trae origine dall'esperienza della recente guerra; già altre Costituzioni hanno limitato il potere del Capo dello Stato per quanto riguarda il comando delle Forze armate.

A suo avviso la formula più felice è quella della Costituzione francese, che al Capo dello Stato dà la carica, ma non l'effettivo comando. A questo concetto si ispira il suo emendamento.

FUSCHINI ha presentato il seguente emendamento:

« *Al quinto comma, alle parole:* dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale, *sostituire le parole:* dichiara la guerra deliberata dalle Camere ».

Fa osservare che si tratta solo di una modificazione necessaria per coordinare la norma col testo approvato dell'articolo 75.

PRETI ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, sopprimere le parole:* è il Capo dello Stato e ».

« *Al secondo comma, sopprimere le parole:* ed emana ».

« *Sostituire il terzo comma con il seguente:* Nomina ai gradi indicati dalla legge gli alti funzionari dello Stato ».

Ne dà ragione. Osserva che la dizione « Capo dello Stato » è un residuo della monarchia costituzionale ottocentesca, mentre oggi l'organo preminente nello Stato è il Parlamento.

Circa il secondo comma osserva che la dizione usata anche attualmente per i decreti legislativi è solo « promulga », e non anche « emana », come dice il testo della Commissione. (*Interruzione dell'onorevole Tosato*).

Sul terzo comma, ritiene esagerato che occorra un decreto del Presidente della Repubblica per la nomina di qualsiasi funzionario; e che si debba limitare tale forma di nomina solo agli alti funzionari dello Stato.

PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Clerici, Zerbi ed altri hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Può concedere le onorificenze della Repubblica ».

CLERICI rinuncia a svolgerlo.

PERSICO aveva presentato un articolo aggiuntivo 85-bis:

« Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere ».

Fa rilevare che esso potrebbe costituire un comma dell'articolo 83, in quanto è opportuno specificare fra gli altri poteri anche quello dell'invio di messaggi alle Camere.

TOSATO dichiara che la Commissione non è favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Benvenuti all'articolo 83, in quanto ciò che ivi è espresso deriva dai poteri attribuiti al Presidente e dal complesso delle norme costituzionali.

Per quanto riguarda il primo emendamento Colitto osserva che evidentemente, se il Capo dello Stato rappresenta lo Stato, è naturale che lo rappresenti nella sua unità.

Sul secondo emendamento proposto dall'onorevole Colitto, osserva che analoga proposta ha fatto l'onorevole Preti e dichiara che può accettare la seguente formulazione:

« Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ».

La prima parte dell'emendamento presentato dagli onorevoli Caronia e Aldisio trova in parte consenziente la Commissione, nel senso che essa ritiene opportuno attribuire al Presidente la facoltà di rinviare alle Camere un progetto approvato dalle Camere stesse. S'intende che, se successivamente al rinvio da parte del Presidente le Camere insistono ad approvare a maggioranza assoluta il progetto stesso, evidentemente il Presidente sarà obbligato a promulgare ugualmente la legge. Suggerisce quindi la formula:

« Il Presidente può rinviare alle Camere una legge già approvata, per un riesame ».

La Commissione concorda pure con quanto è stato detto circa il potere di messaggio e accoglie la formula proposta dall'onorevole Persico.

Per quanto riguarda l'emendamento Gasparotto, la Commissione concorda perfettamente con l'esigenza di indicare che il Consiglio supremo di difesa dovrà essere costituito secondo la legge.

Per quanto riguarda l'altro emendamento presentato dall'onorevole Azzi, la Commissione non è concorde nel ritenerlo opportuno. L'onorevole Azzi ha manifestato delle preoccupazioni che non sono fondate, in quanto non bisogna dimenticare che il Capo dello Stato non è responsabile; quindi gli atti del Capo dello Stato devono essere coperti dalla responsabilità di un Ministro.

Circa l'emendamento presentato dall'onorevole Fuschini, osserva che esso concorda con quello già presentato dall'onorevole Chatrian. Stabilito oramai che la guerra è deliberata dalle Camere, è chiaro che occorre l'organo che dichiarare all'esterno questa deliberazione delle Camere. Accetta, quindi, la dizione proposta dall'onorevole Gasparotto.

Sull'emendamento dell'onorevole Preti, secondo il quale si dovrebbe abbandonare la formula « Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato », osserva che si potrà discutere circa il contenuto dei poteri che rientrano nell'ambito della competenza del Capo dello Stato; ma in ogni Stato è necessario che esista un Capo dello Stato, sia questo un organo collegiale o un organo individuale. Quindi la formula non è impropria e rientra nel tipo più evoluto dello Stato repubblicano parlamentare.

L'altro emendamento presentato dall'onorevole Preti riguarda soprattutto una questione di forma. In via di massima la Commissione concorda sulla fondatezza dei rilievi fatti dall'onorevole Preti, ma lo prega di trasformare il suo emendamento in una raccomandazione, di cui la Commissione terrà il massimo conto.

Per quanto riguarda i regolamenti, prega pure l'onorevole Preti di trasformare il suo emendamento in una raccomandazione.

Nei riguardi dell'emendamento dell'onorevole Clerici, la Commissione non vi è contraria, salvo a esprimere le proprie riserve per quello che si riferisce alla forma.

CODACCI PISANELLI presenta i seguenti emendamenti:

« Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Sanziona e promulga le leggi ed emana i decreti legislativi.

« Emanata, con suoi decreti, i regolamenti indipendenti e quelli di organizzazione ».

Osserva che nella funzione legislativa occorre distinguere l'attività di statuizione da quella di documentazione: il legislatore dà contenuto e forma alla legge; ma ciò non basta a che si abbia una legge perfetta: occorre un documento attraverso il quale ognuno possa conoscerla; e il Capo dello Stato, esercitando questa attività, partecipa alla funzione legislativa. Perciò non deve escludersi la facoltà di sanzione, che non è affatto un istituto caratteristico del sistema monarchico.

Richiama, poi, l'attenzione dell'Assemblea sulla opportunità che, per ragioni di chiarezza, si scinda il secondo comma in due come ha indicato nel suo emendamento. (*Interruzione dell'onorevole Preti*).

A proposito dei regolamenti osserva che il progetto ha delle lacune; al secondo comma si è stabilito che i regolamenti possono essere emanati solo dal Capo dello Stato e gli sembra opportuno specificare di quali regolamenti si tratta.

TOSATO ha già espresso l'avviso della Commissione sul potere di sanzione, il quale significa approvazione; con questo atto il Capo dello Stato parteciperebbe alla funzione legislativa, ciò che non si vuole, in relazione alla specifica figura di Capo dello Stato che sarà data dalla Costituzione.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento, prega l'onorevole Codacci Pisanelli di trasformarla in raccomandazione, della quale sarà tenuto conto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE chiede ai presentatori di emendamenti non accettati dalla Commissione se vi insistano.

BENVENUTI ritira i suoi emendamenti.

COLITTO non insiste.

CODACCI PISANELLI mantiene il suo emendamento relativo alla sanzione; trasforma il resto in raccomandazione.

PRETI non insiste nei suoi emendamenti.

PRESIDENTE pone in votazione il primo comma dell'articolo 83 nel testo della Commissione:

« Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale ».

(È approvato).

Pone ai voti il secondo comma, nel testo della Commissione, salvo l'emendamento Codacci Pisanelli:

« Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti ».

(È approvato).

Pone ai voti l'emendamento aggiuntivo Codacci Pisanelli tendente ad aggiungere, prima di « promulga », le parole « sanzione e ».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passa al comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Caronia che la Commissione ha parzialmente accettato nei seguenti termini:

« Può rinviare alle Camere una legge da esse già deliberata per nuovo esame ».

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*, fa osservare che se l'Assemblea accoglie l'emendamento dell'onorevole Caronia occorrerà poi coordinarlo con l'articolo 71.

PRESIDENTE avverte che un emendamento concernente la stessa materia è stato presentato anche dall'onorevole Bozzi. Pensa, quindi, che sia opportuno rinviare questa de-

cisione a quando verrà ripreso in esame l'articolo 71.

(Così rimane stabilito).

Pone ai voti l'ultima parte dell'emendamento Caronia coincidente con quello dell'onorevole Persico:

« Può inviare messaggi al Parlamento ».

(È approvato).

Questa formulazione diventa pertanto il terzo comma dell'articolo in esame.

Pone ai voti il quarto comma (terzo del progetto) nel nuovo testo formulato dall'onorevole Tosato:

« Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ».

(È approvato).

Pone ai voti il quinto comma (quarto del progetto):

« Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere ».

(È approvato).

Passa al sesto comma (quinto del progetto) su cui la Commissione ha accettato l'emendamento Gasparotto.

Pone ai voti le parole:

« Ha il comando delle Forze armate ».

(Sono approvate).

Pone ai voti l'emendamento aggiuntivo Azzi, non accettato dalla Commissione:

« e lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato maggiore della difesa ».

(Non è approvato).

Pone in votazione le parole:

« Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge ».

(Sono approvate).

Pone in votazione le parole:

« dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere ».

(Sono approvate).

Avverte che sul comma successivo (« Presiede il Consiglio superiore della Magistratura ») gli onorevoli Mastino Pietro, Lussu ed altri hanno proposto che la votazione sia rin-

viata a quando si tratterà dell'ordinamento giudiziario.

TOSATO, per la Commissione, aderisce.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE pone in votazione il settimo comma:

«Può concedere grazia e commutare le pene».

(È approvato).

Pone in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Clerici (ottavo del testo):

«Concede le onorificenze della Repubblica».

(È approvato).

Dà lettura del testo completo dell'articolo, come risulta dalle successive votazioni eseguite:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

«Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

«Può inviare messaggi al Parlamento.

«Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere.

«Ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

«Può concedere grazia e commutare le pene.

«Concede le onorificenze della Repubblica».

DOMINEDO', poiché è stato proposto un articolo aggiuntivo relativo al giuramento del Presidente della Repubblica, ritenendo che questo tema abbia carattere preliminare alla materia trattata negli articoli 84 e seguenti, propone che si passi senz'altro al tema del giuramento.

PRESIDENTE, per quanto non veda quale sia la connessione tra i due temi, non ha nulla in contrario.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*, non si oppone alla richiesta dell'onorevole Dominèdò.

PRESIDENTE dà lettura degli articoli aggiuntivi 85-bis che sono stati proposti.

Il primo, degli onorevoli Perassi e Mortati, è così concepito:

«Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione avanti le Camere riunite».

Il secondo reca le firme degli onorevoli Clerici, Bozzi, Uberti, Fuschini, Avanzini, Micheli, Malvestiti, Cremaschi Carlo, Ferrari, Alberti, Ambrosini, Titomanlio Vittoria, Firrao, Colombo Emilio, Salizzoni, Marconi, Coppi, Cappelletti, Guerrieri Emanuele, De Caro Gerardo, Chatrian, Benvenuti, Zuccarini, Nenni, Rossi Paolo, Treves, Preti, Crispo, Persico, Costantini, Tonello, Corbino, Carpano Maglioli, Gasparotto, Maffi, Laconi, Gullo Fausto, Vernocchi, Della Seta, Azzi, Perrone Capano e Reale Vito:

«Il Presidente della Repubblica, prima di assumere l'ufficio, presta giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti alle Camere riunite».

PERASSI dà ragione della sua proposta facendo rilevare che la sua formulazione è diversa da quella contenuta nel testo Clerici.

CLERICI rinuncia a dar ragione del suo testo e si rimette alla Commissione.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*, accetta il testo Perassi-Mortati.

NITTI, così come non ha compreso si sia voluto dare al Presidente della Repubblica la potestà di dare onorificenze che allo stato attuale non esistono, non capisce perché si voglia ora introdurre, all'ultimo momento, il problema del giuramento del Presidente della Repubblica, di cui prima non si era affatto sentito il bisogno.

ROSSI PAOLO osserva che non è affatto assurdo che il Capo dello Stato, il quale riceve i giuramenti dei Ministri, giuri a sua volta: del resto non esiste alcuna Costituzione che non preveda il giuramento di fedeltà del Capo dello Stato alla Costituzione stessa.

PRESIDENTE pone in votazione la formulazione dell'onorevole Perassi.

(È approvata).

Passa all'articolo 84:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

Ricorda che l'onorevole Benvenuti ha già svolto il suo emendamento a questo articolo, in sede di articolo 83.

DOMINEDO' dà ragione del seguente emendamento:

« *Dopo le parole: può, aggiungere: in via di prerogativa* ».

Data l'importanza dell'atto di scioglimento delle Camere, crede che il Capo dello Stato debba esercitare questo potere, « in via di prerogativa », e cioè come potere autonomo esclusivamente ad esso pertinente.

L'articolo 84 deve esser visto in stretta connessione con il primo comma dell'articolo 85, che subordina la validità degli atti compiuti dal Capo dello Stato alla controfirma dei Ministri competenti. Ove questo emendamento fosse accolto, il primo comma dell'articolo 85 dovrebbe essere mutato in questo senso:

« Gli atti compiuti dal Capo dello Stato, tranne quelli nell'esercizio del potere in via di prerogativa, non sono validi se non controfirmati dal Primo Ministro e dai Ministri competenti ».

Il significato giuridico-costituzionale e politico della proposta sta in ciò: che essa ha la finalità della elevazione di prestigio e del rafforzamento dei poteri del Capo dello Stato.

COLITTO ha presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole: sciogliere le Camere, sostituire: sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse* ».

Intende con ciò rispondere all'interrogativo che viene posto: se il Presidente possa sciogliere una sola delle due Camere. La soluzione positiva che egli propone si trova anche in altre Costituzioni.

Comunque egli si è soprattutto proposto di sottoporre il quesito all'Assemblea.

BOSCO LUCARELLI propone di aggiungere il seguente comma:

« In tale caso i poteri delle Camere non sono prorogati fino alla riunione delle nuove ».

Ricorda che si è già deciso che le Camere, scaduto il loro termine di vita, si prorogano sino alla riunione delle nuove; ma la situazione contemplata in questo articolo è diversa.

Quando le Camere sono sciolte per determinazione del Capo dello Stato, sarebbe contraddittoria con questa una loro eventuale permanenza, con grave pericolo di conflitti fra il Capo dello Stato e le Camere legislative.

ROMANO ha proposto di:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Allo scioglimento delle due Camere seguirà l'elezione del Presidente della Repubblica da farsi entro sei mesi della elezione delle Camere stesse ».

Ma, dopo l'approvazione dell'articolo 79 del progetto, riconosce che il suo emendamento, dettato solo dall'esigenza di una maggior garanzia di stabilità costituzionale, non ha più ragion d'essere.

COSTANTINI ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 84 con il seguente:*

« Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere col consenso espresso dei rispettivi Presidenti ».

È stato mosso da uno scrupolo di coscienza. Il potere concesso con l'articolo 84 al Presidente della Repubblica è molto vasto, anche perché l'articolo stesso non formula alcuna casistica. In sostanza, la vita del Parlamento è lasciata alla mercè di una decisione individuale del Presidente della Repubblica, onde occorre una garanzia a tutela della stabilità delle Camere e quindi della democrazia stessa.

PRESIDENTE constata l'assenza dell'onorevole Laconi, che ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere il comma seguente:*

« Non può usare di tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato ».

ORLANDO VITTORIO EMANUELE aveva intenzione di parlare a proposito dell'articolo 85 ed 86, che sono gli articoli vitali della Costituzione.

Il concetto che egli ha del Presidente della Repubblica è ben diverso da quello che emerge dal progetto. Così come è configurato infatti esso non ha alcun potere, ed è circondato da una sorta di sfiducia preventiva, che egli non può condividere.

Interviene nella discussione, relativa allo scioglimento delle Camere, in quanto l'onorevole Dominè ha proposto di fare, del potere di sciogliere le Camere, una vera prerogativa del Capo dello Stato.

Ricorda che i poteri puramente personali del Capo dello Stato nello Statuto albertino erano soltanto quelli di grazia e del conferimento di titoli nobiliari. E tuttavia egli e tutti i costituzionalisti liberali riuscirono a sottoporre a responsabilità politica anche questi due poteri. Si meraviglia, quindi, che si

voglia oggi fare un passo così retrogrado come quello proposto dall'onorevole Dominedò.

Comprende che con questo sistema si vuole conferire al Capo dello Stato una grande autorità, ma non può accettare tale soluzione. Non intende come un Capo dello Stato estromesso dal potere legislativo e da quello giurisdizionale possa avere poi il potere personale di sciogliere le Camere, che è una *extrema ratio* e come tale enormemente pericoloso.

Pur avendo avversato la figura del Capo dello Stato, quale è concepita dal progetto, ed averla avversata proprio per la sua intrinseca debolezza, non può assolutamente accettare, perché contraddittoria con un regime democratico, questa pericolosissima prerogativa personale. Il potere esecutivo deve certo essere rafforzato, ma non è questo il mezzo più adatto, né dal punto di vista politico, né da quello giuridico. (*Applausi*).

CLERICI si chiede come possa contemperarsi il concetto contenuto nell'emendamento Dominedò con la norma dell'articolo 85 sulla non responsabilità del Presidente della Repubblica.

In un conflitto fra il Parlamento e il Presidente della Repubblica, dovrebbe essere riconosciuto a priori che quest'ultimo ha ragione e può sciogliere le Camere. Ma che cosa avverrebbe se il popolo, nelle nuove elezioni, rieleggesse gli stessi deputati? Sarebbe il Presidente obbligato a dimettersi? (*Interruzione dell'onorevole Dominedò*).

Concorda, pertanto, con tutte le critiche mosse dall'onorevole Vittorio Emanuele Orlandò all'emendamento Dominedò.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

Risposta ad interrogazioni urgenti.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*, rispondendo a due interrogazioni degli onorevoli Caronia e Sansone, comunica che da precise indagini compiute dagli organi centrali e periferici dell'Alto Commissariato della sanità risulta che, prima ancora della presentazione delle due interrogazioni e della comunicazione ufficiale da parte del Governo egiziano della diffusa epidemia, erano state disposte tutte le misure del caso per impedire contagi negli aerodromi ed aeroporti in cui fanno scalo gli aerei provenienti dall'Egitto.

Secondo disposizioni, che rispondono alle vecchie convenzioni internazionali aggiorna-

te, si è disposto che l'atterraggio degli aerei provenienti dall'Egitto e l'approdo delle navi sia ammesso soltanto in particolari zone, a ciò attrezzate. I passeggeri e gli equipaggi in arrivo sono sottoposti a particolari visite, intese ad accertare eventuali infezioni o malattie.

Sta in fatto che fin'oggi non è stato accertato alcun caso di colera.

È stato disposto che, qualora fosse accertata la presenza di affetti o sospetti di colera, essi verrebbero ricoverati in appositi locali di isolamento; mentre tutto il personale, esistente a bordo dei mezzi di trasporto, sarebbe sottoposto alle prime misure di profilassi e tenuto in particolare stato di contumacia.

Per quanto riguarda l'arrivo di merci, è stata vietata l'importazione dall'Egitto di prodotti orticoli, mentre gli oggetti di biancheria e di abbigliamento sono sottoposti a particolare trattamento, che dà garanzia di non trasmettere il contagio.

Inoltre è stato disposto per la vaccinazione anticolerica degli equipaggi e dei passeggeri delle navi e degli aerei, diretti in Egitto o provenienti dall'Egitto.

Infine è stato richiesto alle autorità comunali di intensificare le misure per impedire l'accesso a bordo di questi mezzi da parte di estranei.

Aggiunge che a Napoli vi è un ospedale di isolamento, il quale sarebbe attrezzato per il trattamento di contumacia, nel caso si verificasse la dannata ipotesi cui fanno cenno le due interrogazioni.

CARONIA si dichiara in parte soddisfatto delle dichiarazioni, ma fa presente che si vive in periodo speciale nel quale i rimedi ufficiali non sono sufficienti. È a tutti noto, ad esempio, che in questo periodo si svolge un intensissimo contrabbando per via mare, di bestiame e di alimentari, proveniente dall'Africa, dall'Oriente ed anche dall'Egitto. Si augura che si intensifichi il controllo di questo contrabbando, che può appunto portare nel nostro Paese con il bestiame ed i viveri anche i germi del colera.

Raccomanda che si intensifichi la vigilanza e si stronchi definitivamente questo contrabbando.

SANSONE ha voluto richiamare l'attenzione del Governo sulla particolare situazione dell'agglomerato urbano di Napoli. Fra le cautele usate ne manca una: quella della disinfezione delle navi che attraccano nel porto di Napoli, dalle quali possono scendere topi che diffondono il colera.

Una infezione colerica sarebbe attualmente una rovina per Napoli, tanto per la superpolazione accumulata in questa città, quanto per la precaria attrezzatura ospitaliera. Su quest'ultima e sulle relative urgenti necessità richiama l'attenzione del Governo.

Interrogazione con richiesta d'urgenza.

PRESIDENTE comunica che è stata presentata la seguente interrogazione con richiesta di urgenza:

« Al Ministro dell'interno, per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere nei confronti degli attuali concessionari del Casinò di San Remo, delle cui attività e precedenti si sono già fatti eco sia la stampa che, alla Costituente, altri colleghi con specifiche interrogazioni.

« SAMPIETRO ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*, interesserà il Ministro dell'interno affinché faccia sapere al più presto quando intenda rispondere.

Interrogazioni.

AMADEI, *Segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, sui provvedimenti adottati e su quelli che si possono adottare immediatamente, al fine di ostacolare la diffusione della stampa scandalistica e di correggere il pessimo costume di periodici e di giornali corruttori, per troncane la morbosa propaganda scritta ed illustrata del vizio, del delitto e del suicidio, i cui tragici effetti sono quotidianamente accertabili.

« ROSELLI, MANNIRONI, DE UNTERRICHTER JERVOLINO MARIA, SAMPIETRO, SALIZZONI, MONTINI, RESTIVO, VIALE, CAPPI, BASTIANETTO, CARBONI ENRICO, RUMOR, DE MARIA, LA PIRA, CODACCI PISANELLI, SALVATORE, DOMINEDÒ, DE PALMA, STELLA, BARACCO, AVANZINI, VALENTI, GIORDANI, SAGGIN, SARTOR, GUI, CONCI ELISABETTA, SCALFARO, BERTOLA, SILES, MORELLI LUIGI, FIRRAO, BUBBIO, MORO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se abbia notizia delle agitazioni in corso tra

la gioventù universitaria a seguito del recente enorme aumento delle tasse scolastiche, e se non ritenga opportuno procedere ad un riesame del provvedimento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LACONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga opportuno esaminare benevolmente, per migliorarlo, lo *status* giuridico-economico-amministrativo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziaria, che da 20 anni esercitano le funzioni del cancelliere in tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Tali impiegati si trovano ancora all'ultimo grado della gerarchia statale (grado 12°, gruppo C). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DI GLORIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o debbono essere adottati per migliorare alquanto le competenze dei pensionati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DI GLORIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se intende prendere in considerazione la posizione dei giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 i quali, in quanto frequentanti nell'anno scolastico 1942-1943 i corsi di Università o l'ultimo anno di scuola media superiore, ebbero la facoltà di ritardare la chiamata alle armi; mentre, sopraggiunto il periodo della dominazione nazista nelle provincie del Nord, essi furono, talvolta con serie minacce seguite da azioni e con rappresaglie contro genitori e parenti, quasi tutti costretti a presentarsi alle armi e poi forzatamente instradati in Germania per istruzione. Circostanze varie non permisero a molti di sfuggire alla feroce sorveglianza e sottrarsi alla deportazione. Così passarono in servizio militare circa un anno e mezzo.

« Tale servizio non viene ora computato ed i giovani in parola, ritenuti in blocco colpevoli di quiescenza alla Repubblica di Salò, si trovano, oramai su venticinque anni e pronti ad iniziare una carriera dopo aver terminati gli studi, a dover ancora assolvere per intero i loro obblighi militari con pregiudizio per il loro avvenire.

« Un benevolo riesame del caso sembra inoltre giustificato dal fatto che il disagio col-

pirebbe solo gli studenti delle provincie settentrionali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FERRERI ».

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11:

Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Alle ore 16:

1. — Votazione per la nomina di tre membri dell'Alta Corte prevista dall'articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana.

2. — Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

La Commissione per l'esame delle leggi elettorali è convocata per venerdì, 24 ottobre, alle ore 15.

La Sottocommissione che ha in esame il disegno di legge sulla stampa è convocata sabato, 25 ottobre 1947, alle ore 9, nella aula XI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



SEGRETIARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Roma, 18 marzo 1992

SERVIZIO BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE

I edizione originale a stampa della
Costituzione italiana.

In questo fascicolo è custodita anche
una seconda copia annotata.

E' presumibile che ne fosse stata fat-
ta una tiratura limitata e a parte su
carta speciale, per la conservazione
archivistica e storica.



COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre-1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà

personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi [della] carcerazione preventiva.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni

contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti prediposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitaria-

mente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti

alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

SEZIONE I.

Le Camere.

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescrive una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68.

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73. X

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta

giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente

della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87. X

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

ART. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei Ministri.

ART. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

ART. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

ART. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

ART. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento

giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

ART. 115.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

ART. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

ART. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti locali;
Urbanistica;
Turismo ed industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

ART. 119.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ART. 120.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

ART. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

ART. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei con-

siglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

ART. 123.

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

ART. 124.

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

ART. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda

all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ART. 128.

Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

ART. 129.

Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

ART. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

ART. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consen-

tire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I.

La Corte costituzionale.

ART. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

ART. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme

stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

ART. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II.

*Revisione della Costituzione —
Leggi costituzionali.*

ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque-

centomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

**DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI**

I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sè stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 112.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto

al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

Bozza

della legge elettorale per
le elezioni 18 aprile 1948

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge approvata dall'assemblea Costituente:

Art. 1.

Per l'elezione della Camera dei deputati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti e per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge ».

Art. 3.

Gli articoli 4, 5, 6 e 12 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali e della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

Art. 4.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:

1) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;

2) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;

3) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;

4) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti;

5) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G. I. L., alla D. I. C. A. T. e Da. cos., nonché alle milizie forestale, stradale e portuale;

6) chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;

7) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

8) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

9) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

10) gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al 7° dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

11) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra passate in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;

- 12) gli appartenenti all'O. V. R. A. ;
 13) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste ;
 14) i commissari prefettizi preposti ai Comuni con più di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi ;
 15) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.

Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e coloro i quali prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto una pronunzia di proscioglimento da parte della speciale commissione per le sanzioni elettorali, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149.

Sono, altresì, eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità per le cause di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 coloro i quali, avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925, abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente ».

Art. 5

L'art. 9 è sostituito dal seguente :

« Non sono eleggibili :

- a) i deputati regionali o consiglieri regionali ;
- b) i presidenti delle deputazioni provinciali ;
- c) i sindaci dei capoluoghi di provincia ;
- d) il capo e vice-capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza ;
- e) i capi di Gabinetto dei Ministri ;
- f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci ;
- g) i magistrati, salvo che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura ;
- h) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza ;
- i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine è stabilito, per la prima legislatura, al giorno precedente l'accettazione della candidatura ».

Art. 6.

Nell'art. 10 sono soppresse le parole: « eccettuati quelli che non provengono dai ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri ».

Art. 7.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:
« Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri di prefettura ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 13 è sostituito dai seguenti:
« I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:
« Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato nel Collegio unico nazionale se non è candidato in un collegio circoscrizionale ».

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 24, le parole: « con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C e D, allegate alla presente legge ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito ».

Art. 12.

Il primo e l'ultimo comma dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione voterà per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto l'anziano di età ».

« A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 7° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito ».

Art. 13.

Il penultimo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Al segretario è corrisposto dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire

1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato ».

Art. 14.

L'art. 40 è sostituito dal seguente :

« Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Art. 15.

La prima parte del terzo comma dell'art. 41, dalle parole : « Nei comuni » alle parole : « edifici militari », è soppressa.

Art. 16.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti :

« I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore potrà esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale sarà fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sani-

taria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale ».

Art. 17.

La prima parte del secondo comma dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:

« L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene ».

Art. 18.

La seconda parte del secondo comma dell'art. 45 è sostituita dalla seguente:

« Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi ».

Art. 19.

L'art. 48 è sostituito dal seguente:

« La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

Art. 20.

Al sesto comma dell'art. 56 le parole: « e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato » sono sostituite dalle seguenti: « e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato ».

All'ottavo comma le parole: « l'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco ».

Art. 21.

Al quarto comma dell'art. 57, alle parole: « più uno » e « più due » sono sostituite sempre le altre: « più tre ».

Art. 22.

Al primo comma dell'art. 62, prima parte, dopo le parole: « collegate con quelle del collegio unico nazionale », sono aggiunte le altre: « che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente ».

Art. 23.

All'art. 64 è aggiunto il seguente comma:

« Se il caso di sostituzione si verifichi nella lista nazionale e il candidato subentrante sia già deputato nella lista circoscrizionale avente lo stesso contrassegno, si applicherà il capoverso dell'art. 63 ».

Art. 24.

Dopo l'art. 64, è aggiunto il seguente:

« Art. 64-bis. — E' riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri ».

Art. 25.

Dopo l'art. 65, è aggiunto il seguente:

« Art. 65-bis. — Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore.

I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g) dell'art. 9 conservano il trattamento di cui godevano ».

Art. 26.

Dopo l'art. 84, è aggiunto il seguente:

« Art. 84-bis. — Le norme che stabilissero, nella legge elettorale per il Senato della Repubblica, nuove sanzioni a carico di coloro che si astengono dal voto, saranno applicabili anche per le elezioni della Camera dei Deputati ».

Art. 27.

Alle dizioni: « Regno, Assemblea Costituente, Costituente, Segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente », usate negli articoli del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono rispettivamente sostituite le seguenti: « Repubblica, Camera dei Deputati, Camera, Segreteria della Camera dei Deputati ».

Art. 28.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, e quelle della presente legge.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a

CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI ED ASSEGNAZIONI DEI SEGGI


COLLEGIO		Popolazione	Quo- zienti interi	Resti	Seggi assegnati	Sedi uffici centrali circostrizionali
I	Torino-Novara-Vercelli	2.164.000	27	4.000	27	Torino
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.321.000	16	41.000 (*)	17	Cuneo
III	Genova-Imperia-La Spezia-Savona	1.506.000	18	66.000 (*)	19	Genova
IV	Milano-Pavia	2.894.000	36	14.000	36	Milano
V	Como-Sondrio-Varese	1.118.000	13	78.000 (*)	14	Como
VI	Brescia-Bergamo	1.495.000	18	55.000 (*)	19	Brescia
VII	Mantova-Cremona	791.000	9	71.000 (*)	10	Mantova
VIII	Trento-Bolzano	689.000	8	49.000 (*)	9	Trento
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.300.000	28	60.000 (*)	29	Verona
X	Venezia-Treviso	1.329.000	16	49.000 (*)	17	Venezia
XI	Udine-Belluno-Gorizia	1.155.000	14	35.000	14	Udine
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	1.908.000	23	68.000 (*)	24	Bologna
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.580.000	19	60.000 (*)	20	Parma
XIV	Firenze-Pistoia	1.110.000	13	70.000 (*)	14	Firenze
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Apuania	1.182.000	14	62.000 (*)	15	Pisa
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	807.000	10	7.000	10	Siena
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.352.000	16	72.000 (*)	17	Ancona
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	962.000	12	2.000	12	Perugia
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	2.977.000	37	17.000	37	Roma
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.277.000	15	77.000 (*)	16	L'Aquila
XXI	Campobasso	410.000	5	10.000	5	Campobasso
XXII	Napoli-Caserta	2.553.000	31	73.000 (*)	32	Napoli
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.622.000	20	22.000	20	Benevento
XXIV	Bari-Foggia	1.749.000	21	69.000 (*)	22	Bari
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.278.000	15	78.000 (*)	16	Lecce
XXVI	Potenza-Matera	594.000	7	24.000	7	Potenza
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.006.000	25	6.000	25	Catanzaro
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	2.224.000	27	64.000 (*)	28	Catania
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	2.132.000	26	52.000 (*)	27	Palermo
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro	1.196.000	14	76.000 (*)	15	Cagliari
XXXI	Val d'Aosta	92.000	1	12.000	1	Aosta
TOTALI		45.773.000	554		574	

N. B. — Il riparto dei seggi è stato effettuato per collegio, sulla base di un deputato per ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000 (art. 56 della Costituzione) e con riferimento alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica (Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1947, tavola 9, pag. 11). Si è tenuto conto anche delle variazioni di territorio in conseguenza del trattato di pace.

Sono contraddistinti con l'asterisco i seggi assegnati alle circoscrizioni i cui resti superano i 40.000.






Visto: Il Ministro per l'Interno

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO

em. 5		em. 10	
mm. 20			
VOTI DI PREFERENZA			

Visto: Il Ministro per l'Interno

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER IL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VAL D'AOSTA**

cm. 5		cm. 15	
			
			

Visto: Il Ministro per l'Interno

RETRO DELLA SCHEDA DI CUI AGLI ALLEGATI B E C

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

.....
(Data dell'elezione)

COLLEGIO

.....
(Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....
Timbro

Visto: Il Ministro per l'Interno